

XVI LEGISLATURA

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2008

55^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.**La seduta inizia alle ore 15,15.*

IN SEDE REFERENTE

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

(Esame e rinvio)

Il relatore **FLERES** (PdL), illustrando il disegno di legge in titolo, si sofferma in particolare sull'articolo 1, concernente i piani di rientro dai *deficit* sanitari, segnalando che il comma 1 introduce la possibilità che il Consiglio dei ministri nomini uno o più sub commissari da affiancare al commissario *ad acta* per le regioni inadempienti rispetto agli adempimenti stabiliti dai piani di rientro. Gli oneri connessi alla gestione commissariale sono a carico della regione interessata. In relazione al comma 2, segnala che, in presenza di determinate situazioni di emergenza, suscettibili di determinare gravi ripercussioni di sistema, possa essere autorizzata l'erogazione, totale o parziale, delle risorse finanziarie spettanti alla regione e condizionate alla verifica positiva degli adempimenti. Per quanto riguarda poi il comma 3, specifica che le somme si intendono erogate a titolo di anticipazione e possono essere recuperate a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro della dimensione finanziaria stabilita dallo stesso. Il comma 4 è volto a sopprimere la disposizione che prevedeva la trasformazione in Fondazione IRCCS dell'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova ed a confermare l'attuale disciplina del Consiglio di amministrazione dell'istituto stesso. Segnala, poi, che il comma 5 prevede, con riferimento alla copertura relativa all'abolizione del *ticket* di 10 euro sulle ricette per le prestazioni di assistenza specialistica, l'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009 per 434 milioni; contestualmente, viene stabilito che le misure di contenimento della spesa a carico delle regioni abbiano luogo dal 2010, invece che dal 2009. La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'onere derivante dal comma 5 è individuato in 434 milioni per l'anno 2009 e risulta coperto attraverso l'articolo 6.

Illustra quindi l'articolo 2, concernente le disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali, segnalando che i commi da 1 a 5 ripropongono sostanzialmente, per l'anno 2008, le disposizioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali, già previste per l'anno 2007, attraverso accertamenti convenzionali delle maggiori entrate ICI relative agli ex-fabbricati rurali. In particolare, il comma 2 prevede anche per l'anno 2008 l'accertamento convenzionale del maggior introito dell'ICI pari alla detrazione effettuata per ciascun ente, disponendo che gli accertamenti convenzionali in questione vengano compensati progressivamente con gli importi realmente incassati. Il comma 4 stabilisce che gli eventuali residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione; il comma 5 prevede che, ai fini del Patto di stabilità interno, gli accertamenti convenzionali si presumono già riscossi

nell'esercizio di competenza. Il comma 6 stabilisce che le certificazioni volte ad attestare il minor gettito derivante ai comuni dall'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale, debbano essere sottoscritte dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione del comune interessato. Il comma 8 dispone infine che, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano stabiliti criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni a titolo di regolazione contabile pregressa. La relazione illustrativa afferma che si tratta "sostanzialmente" del ristoro delle minori entrate per ICI. Al riguardo, sottolinea che il combinato disposto dei commi da 1 a 5 permette un'iscrizione contabile di maggior gettito teorico (nel bilancio degli enti locali viene iscritto un accertamento convenzionale da compensare progressivamente), che rileva però ai fini dell'applicazione del Patto di stabilità interno, ai cui fini l'ammontare del maggior gettito viene totalmente acquisito nell'anno di competenza. Tale meccanismo contabile sembra determinare effetti negativi sul conto della pubblica Amministrazione, relativamente all'anno 2008, per la parte di spesa coperta da entrate convenzionali, sarebbe pertanto opportuno acquisire che il Governo chiarisse tale aspetto.

Illustra poi l'articolo 3, concernente la definizione dei piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, il quale stabilisce che i piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Stabilisce inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri diffidi le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei ministri nomina un Commissario *ad acta*.

L'articolo 4, concernente la proroga di termini, rinvia dal 30 settembre 2008 al 1° marzo 2009 la data entro la quale i comuni devono aderire ad una sola forma associativa tra quelle consentite, pena la nullità degli atti posti in essere dall'associazione tra comuni.

Il comma 1 dell'articolo 5, che disciplina la riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008, dispone l'assegnazione al Comune di Roma di un contributo straordinario di 500 milioni di euro per l'anno 2008 per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria. Il comma 2 prevede che siano utilizzate a copertura le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il comma 3 prevede che le risorse assegnate a singoli comuni con delibera CIPE del 30 settembre 2008, a valere sulle risorse del FAS, possono essere utilizzate anche per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente. In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, infine, lo stesso comma 3 riserva a favore di Roma capitale a decorrere dal 2010 un contributo annuale di 500 milioni di euro, anche per le finalità di cui sopra e nell'ambito delle risorse disponibili. La relazione tecnica ricorda che il 30 settembre 2008 il CIPE ha deliberato il finanziamento per il 2009 degli interventi infrastrutturali da realizzarsi nel comune di Catania per un importo di 140 milioni di euro e nel comune di Roma per un importo di 500 milioni di euro. Trattandosi di risorse originariamente destinate ad interventi infrastrutturali che possono essere destinate sulla base del comma in esame a ripianare disavanzi di spesa corrente, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, viene previsto che il CIPE possa modificare la precedente delibera riprogrammando anche gli interventi già previsti e in corso di attuazione.

Il comma 1 dell'articolo 6 provvede alla copertura dell'onere mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al FAS mentre il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della "finanziaria" per il 2007. Il Fondo ha una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011.

Invita infine ad un'attenta lettura della Nota n. 17 del Servizio del bilancio al fine di approfondire le ulteriori questioni connesse ai profili di quantificazione e copertura degli oneri del provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **MERCATALI** (PD) chiede di poter acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni sul provvedimento in esame.

Il senatore **LEGNINI** (PD) chiede chiarimenti al Governo sui dati relativi all'ICI sui fabbricati rurali. Al riguardo, ricorda che erano state disposte alcune sospensioni ai trasferimenti erariali. Sarebbe pertanto utile acquisire dati aggiornati sul punto. In merito all'articolo 3, concernente i piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, chiede se sia stato già predisposto un progetto che indichi gli istituti da chiudere.

Il senatore **MORANDO** (PD), oltre a riconoscere l'esigenza di richiedere gli elementi informativi suindicati, segnala che nell'articolo 3, come segnalato dal Servizio del bilancio, è contenuta una violazione palese della legge di contabilità, dato che con norma statale sono posti a carico delle regioni nuovi e maggiori oneri. Segnala poi come si stia affermando la discutibile prassi di coprire oneri correnti con risorse di parte capitale. Inoltre, per quanto concerne la copertura a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), rileva che i coefficienti di realizzazione variano da provvedimento a provvedimento. Sarebbe pertanto opportuno approfondire i criteri di determinazione di tali coefficienti per assicurare maggiore trasparenza.

Il **PRESIDENTE** propone di proseguire la discussione generale a partire da martedì della settimana prossima e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo per le ore 12 di mercoledì 22 ottobre. Propone altresì di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 16 ottobre, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

XVI LEGISLATURA

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2008

56^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti e Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,40

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Governo.

Il sottosegretario GIORGETTI deposita agli atti una nota contenente i chiarimenti richiesti dal Servizio del bilancio, di cui dà lettura. In relazione all'articolo 1, comma 3, fa presente che nella quantificazione del fabbisogno di cassa per l'anno 2008 l'erogazione risulta interamente scontata. Per quanto riguarda il comma 5, segnala che per il medesimo anno, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 5, non sussistendo l'obbligo per le regioni di destinare tali risparmi al Servizio sanitario nazionale, prudenzialmente è stato coperto l'intero importo di 434 milioni di euro. Riguardo all'articolo 2, segnala che le modifiche introdotte non comportano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica in quanto nelle proiezioni tendenziali della pubblica amministrazione per il 2008, sulla base del monitoraggio effettuato sui flussi di entrata e di uscita degli enti territoriali, era già stata scontata l'aspettativa dei comuni del riconoscimento di una maggiore contribuzione statale a fronte del minor gettito ICI rurale registrato. In merito all'articolo 3, ricorda che la nomina del commissario *ad acta* è meramente eventuale e che la stessa è in ogni caso preordinata al raggiungimento di uno specifico obiettivo di risparmio; fa presente, inoltre, che il ventilato contrasto tra la norma che prevede che gli oneri derivanti dalla nomina di un commissario *ad acta* da parte del Governo nell'esercizio del potere sostitutivo costituzionalmente riconosciutogli siano imputabili alle Regioni e agli enti locali e l'articolo 27 della legge n. 468 del 1978 sembra non sussistere nel momento in cui la disposizione individua il soggetto responsabile dell'onere, vale a dire l'Istituzione che con il suo comportamento ha determinato, a termini di legge, la nomina del Commissario. E' di competenza, quindi, delle regioni e degli enti locali medesimi prevedere, nell'esercizio della loro autonomia contabile e finanziaria, l'eventuale fondo cui attingere per coprire gli oneri derivanti dall'attività del commissario *ad acta*. L'articolo 4 non determina alcuna incidenza sull'ammontare del risparmio per il Bilancio dello Stato che resta predeterminato nella misura di 313 milioni di euro, così come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In relazione all'articolo 5, evidenzia che la norma va intesa come programmatica, tenuto conto che le risorse dovranno essere individuate all'interno di quelle disponibili per il federalismo fiscale. Per

quanto concerne l'articolo 6, in merito al chiarimento richiesto sulla determinazione dell'impatto, per l'anno 2009, su indebitamento e fabbisogno rispetto all'importo contabilizzato nel medesimo anno in termini di saldo netto da finanziaria, segnala che quest'ultimo, per il 2009, sconta parte del miglioramento apportato per il 2008 a fronte della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al FAS. Il coefficiente di spendibilità, utilizzato al fine della copertura degli oneri, viene assunto sia per questa disposizione, sia per quella relativa alle cosiddette "quote-latte", pari al 33 per cento. Quanto al chiarimento circa l'autorizzazione di operazioni di attualizzazione dei contributi con onere a carico dello Stato, ricorda quanto disposto dal comma 512 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), vale a dire che le amministrazioni interessate sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al citato comma ed il relativo ammontare. Di conseguenza, qualora si esaurisse la dotazione in termini di cassa del fondo stesso, le amministrazioni non verrebbero autorizzate ad effettuare simili operazioni.

Dopo che i senatori [MORANDO \(PD\)](#) e [MERCATALI \(PD\)](#) hanno richiesto ulteriori chiarimenti sui termini dell'intesa richiamata dal Governo che sarebbe stata raggiunta con l'ANCI in data 2 ottobre 2008, il sottosegretario GIORGETTI rileva che più puntuali profili di quantificazione potranno delinearsi solo a seguito di una definizione puntuale di tale accordo. Si riserva, comunque, di fornire eventuali ulteriori elementi che dovessero essere richiesti dalla Commissione in tale senso.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell'esame, che viene pertanto rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avvisa che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 22 ottobre, alle ore 9, è posticipata alle ore 9.30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18.

XVI LEGISLATURA

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2008

57^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

Massimo GARAVAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero e Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,40.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore **VITALI** (PD) fa presente che il provvedimento in esame contiene alcune disposizioni assolutamente condivisibili quali l'integrazione del Fondo sanitario nazionale per il 2009 al fine di scongiurare la reintroduzione dei *tickets*, nonché uno stanziamento aggiuntivo – ritenuto comunque insufficiente dall'ANCI – a compensazione della riduzione del gettito ICI sulla prima casa. Queste iniziative, richieste dalle Regioni e dalle autonomie locali ed accolte dal Governo, hanno condizionato l'avviso favorevole della Conferenza unificata sul disegno di legge relativo al federalismo fiscale approvato nella stessa seduta del Consiglio dei ministri.

Accanto a questi aspetti positivi, vi sono aspetti molto problematici. Con riferimento al comma 1, la Commissione affari finanziari della Conferenza delle regioni ha rilevato che il fatto di porre a carico delle Regioni medesime gli oneri dei sub-commissari determina una riduzione delle risorse ordinarie delle Regioni. Le norme del comma 2 invece penalizzano le Regioni virtuose allargando la deroga all'assunzione di impegni da parte di quelle meno virtuose. Il comma 5 dell'articolo 1 stanza poi delle risorse che erano state già promesse alle Regioni sulla base di un accordo siglato con il Governo nel 2005, accordo che ha dimostrato di esplicitare effetti positivi per la riduzione tendenziale della spesa sanitaria. I commi precedenti alterano il funzionamento di questo accordo che stava dando effetti positivi.

In merito all'articolo 2, pur riconoscendo che la questione sottesa concernente l'ICI sui fabbricati rurali sia frutto delle scelte operate nella scorsa legislatura dal Governo di centro-sinistra, fa presente che le soluzioni individuate sono insoddisfacenti. Vengono infatti consentite deroghe alla legge di contabilità degli enti locali certificando entrate ipotetiche e determinando un progressivo scostamento tra dati di cassa e quelli di competenza. Sarebbe stato preferibile reintegrare le somme agli enti locali. In relazione ai commi 6 e 8 dell'articolo in esame vi è un problema di

quantificazione del minor gettito ICI sulla prima casa. Le risorse che vengono stanziare con il provvedimento sono ancora insufficienti a compensare completamente le amministrazioni comunali. Mancano ancora 436 milioni di euro nelle casse dei comuni e lo stanziamento aggiuntivo previsto dai commi citati è limitato al 2008. L'intero sistema tributario locale rischia di essere regolato dai trasferimenti da parte dello Stato e non dai tributi propri.

Infine per quanto concerne gli stanziamenti per Roma capitale e per Catania, fa presente che la copertura a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate determina la soluzione di un problema ma l'insorgenza di un altro problema secondo quanto dichiarato dalle Regioni stesse e tenuto soprattutto conto che la copertura è a valere su risorse destinate ad investimenti. Lo stanziamento per Roma capitale potrebbe avere un senso se fosse disposto dopo aver individuato le funzioni specifiche da attribuire alla capitale stessa e, stante il rilevante volume di risorse previste pari a 500 milioni di euro, dovrebbe essere subordinato ad un'intesa tra Comune, Provincia e Regione. Rileva poi che lo stanziamento per Catania rappresenta un vero e proprio scandalo ingiustificato ed invita la maggioranza ed il Governo a valutare con attenzione la situazione emergenziale che sta interessando le comunità montane dopo i tagli imposti con il decreto-legge n. 112 del 2008.

La senatrice **CARLONI** (PD) si sofferma sulle norme contenute nell'articolo 3 che, riguardando una ulteriore riorganizzazione dei plessi scolastici, determina un impatto sociale gravissimo a detrimento delle famiglie. Imporre un numero minimo di alunni, piuttosto elevato, per mantenere in funzione il plesso scolastico determina il rischio di chiusura di numerose scuole nei comuni a bassa intensità abitativa, laddove la scuola rappresenta un riferimento istituzionale fondamentale. Ritene inoltre che l'autonomia scolastica sia fortemente minacciata dal provvedimento in esame che non è stato nemmeno concordato con le autonomie locali. Esso prevede peraltro la riorganizzazione e lo scorporo delle scuole più affollate. Senza alcuna razionalità economica si introducono nuovi oneri che sono molto più elevati rispetto ai risparmi conseguenti alla chiusura dei plessi scolastici. Il Ministro dell'istruzione continua con la politica di tagli generalizzati che avranno forti impatti negativi sulla società.

Contesta poi le critiche sulla spesa dell'istruzione che sarebbe fuori controllo e che risulta una tra le più alte nei paesi dell'OCSE. Infatti in rapporto al PIL la spesa per l'istruzione si è fortemente ridotta, il numero di docenti si è ridotto ad un tasso più elevato rispetto al tasso di riduzione degli alunni e si è ridotta l'incidenza della spesa di personale sul totale della medesima. Anche i confronti internazionali non tengono conto della specificità della realtà italiana nella quale la spesa per l'assistenza dei disabili è molto elevata (gli insegnanti di sostegno pesano per il 12 per cento sulla spesa di personale).

Il senatore **Massimo GARAVAGLIA** (LNP) fa presente che le disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio e degli enti locali contenuti nell'articolo 2 possono giustificarsi soltanto in una logica transitoria anche tenuto conto della copertura individuale. In merito agli stanziamenti previsti dall'articolo 5 a favore di Roma Capitale ritiene che si tratti di uno stanziamento a regime che non ha né copertura né una giustificazione. Se fossero state definite le funzioni di Roma Capitale in una logica federalista e fossero state quantificate le spese afferenti a tali funzioni attribuite alla competenza esclusiva di tale istituzione, allora lo stanziamento sarebbe in qualche modo plausibile. Tanto meno l'utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate appare plausibile per coprire trasferimenti attraverso il ricorso a spese di conto capitale.

Lo stanziamento per la città di Catania rappresenta un precedente ancora più negativo. Non vi è un commissariamento ed una procedura di dissesto che giustifichi, secondo il principio di sussidiarietà, uno stanziamento dal bilancio dello Stato. Né è prevista l'ineleggibilità, per la carica di commissario, degli amministratori che hanno determinato un disavanzo di bilancio. Ritene assolutamente imprescindibile prevedere la restituzione in un arco di tempo più o meno lungo dello stanziamento in favore della città di Catania. In assenza di tale previsione, si corre il rischio di introdurre un elemento di forte discrezionalità capace di determinare un effetto emulativo di sfioramento del bilancio e del patto di stabilità interno da parte di tutti gli altri comuni.

Il senatore **ASTORE** (IdV) lamenta che mentre si parla di federalismo fiscale il Governo introduce elementi di forte dirigismo quali quelli contenuti nel provvedimento in esame. Ritene assolutamente essenziale prevedere che non possano essere nominati come commissari gli amministratori che hanno prodotto deficit nelle finanze dei comuni dissestati. Anche la nomina del sub-commissario da parte del Governo rappresenta una sorta di patteggiamento. L'articolo 3, concernente il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, invade fortemente il campo di competenza delle autonomie locali. Ritene infine che il Governo, nonostante vi siano sprechi che

dovrebbero essere ridotti, non può togliere il diritto all'istruzione e deve difendere il ruolo delle autonomie locali in tale materia.

Il **PRESIDENTE** propone di rinviare l'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta, tenuto conto dell'assenza del rappresentante del Governo e stante la richiesta avanzata dal senatore **MORANDO** (PD) che il Governo partecipi alla seduta.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il **PRESIDENTE** avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, degli emendamenti relativi ai disegni di legge n. 847 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico) e n. 1072 (Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), nonché con l'esame del disegno di legge n. 1117 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) per il parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 11,15.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2008
59^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 18,40.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana, con il prosieguo della discussione generale.

Il senatore **MERCATALI** (PD) si sofferma, in primo luogo, sulle norme relative agli enti locali e al rimborso dell'ICI, questione sulla quale non vi è chiarezza nelle cifre: il Governo parla di somme diverse da quelle dell'Anci e ancora diverse dall'accordo tra il Presidente del Consiglio e il presidente dell'Anci. Il Parlamento dovrebbe poter disporre di dati definitivi ed attendibili. La norma, inoltre, penalizza i comuni più virtuosi e rischia di mettere a repentaglio il Patto di stabilità in un momento di così grande delicatezza per il Paese.

Si sofferma quindi sul tema del dissesto dei comuni, relativamente alle norme che prevedono i contributi a Roma e Catania, e sottolinea la necessità che esso sia approfondito (e non basterà a questo riguardo l'approvazione del disegno di legge sul federalismo fiscale) al fine di evitare ingiustizie che possono mettere a rischio la tenuta del bilancio dello Stato, sottolineando la necessità di mettere in campo misure antirecessive a favore delle autonomie locali che, in periodo di crisi, dovrebbero servire anche a questo fine. Conclude sottolineando che il Paese sta fronteggiando la crisi del sistema finanziario, ma deve fronteggiare anche la crisi dell'economia reale e per fare ciò le misure antirecessive appaiono indispensabili: questo provvedimento non risponde in alcun modo a questa esigenza, auspica perciò che almeno la legge finanziaria vi provveda.

Il senatore **Alberto FILIPPI** (LNP), dopo aver richiamato l'intervento del senatore Garavaglia, che dichiara di condividere, si sofferma in particolare sull'articolo 5, comma 3, concernente i finanziamenti a Roma e Catania: l'auspicio è che vi siano delle regole generali che valgano per tutti o che le misure *una tantum* rappresentino un prestito e non un finanziamento a fondo perduto anche al fine di far sì che il dissesto del bilancio dello Stato non diventi una realtà per violazioni sistematiche del Patto di stabilità. Il comma 3 rappresenta peraltro un incentivo ad andare avanti sulla strada del federalismo fiscale ed attribuire alla Capitale nuove funzioni che giustificano le risorse concesse da ora in poi. Critica infine l'utilizzazione del FAS per la copertura degli oneri del provvedimento perché questo potrebbe compromettere il tipo di risorse a cui tale fondo è per sua natura destinato.

Il presidente **AZZOLLINI** propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta notturna convocata per le ore 20,30 di questa sera.

La Commissione conviene.

Omissis

La seduta termina alle ore 20,25.

XVI LEGISLATURA

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2008

60^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana odierna, con il prosieguo della discussione generale.

Il senatore **MORANDO** (PD) fa presente che il suo intervento si concentrerà sugli aspetti di copertura del provvedimento, dato che su quelli di merito numerosi sono stati gli interventi dei senatori del suo Gruppo. In merito all'articolo 2, relativamente ai commi da 1 a 5, prende atto con favore delle affermazioni contenute nella nota della Ragioneria generale dello Stato, depositata questa mattina dal sottosegretario Giorgetti, dove si afferma che le modifiche introdotte dalla norma in questione non comportano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. Non vi sono tuttavia risposte soddisfacenti rispetto alle questioni sollevate dalla nota del Servizio del bilancio in merito alla trasparenza del meccanismo contabile posto in essere dalle norme in discussione e cioè, più in generale, di come viene costruito il bilancio a legislazione vigente. Ribadisce, quindi, la necessità di dar seguito, con strutture adeguate, alle esigenze conoscitive del Parlamento. La seconda parte della risposta contenuta nella nota della Ragioneria generale dello Stato sui problemi sollevati dal Servizio del bilancio non appare in alcun modo convincente, in quanto non è affatto chiaro di come si sia giunti alla cifra dei 260 milioni di euro, per i quali serve una definitiva asseverazione da parte del Ragioniere generale dello Stato. La questione, poi, da dove vengano prelevate queste risorse (tanto relativamente all'articolo 2 quanto all'articolo 6) è quella più volte richiamata: le risorse finalizzate alla copertura sono infatti prelevate dal Fondo aree sottoutilizzate, FAS, ovvero risorse di parte capitale utilizzate per la copertura di oneri di parte corrente, ed ancora una volta, si pone il problema del coefficiente di realizzazione. Per l'anno 2008 il coefficiente in questione appare coerente all'utilizzo che altre volte è stato fatto di tale meccanismo, mentre il dato del 2009 appare assolutamente inaccettabile e la riduzione di tale fondo per quell'anno deve essere molto più significativa di quella indicata. In relazione poi all'articolo 3, pur comprendendo lo spirito della norma, fa presente che con esso si viola l'articolo 27 della legge di contabilità, dove è chiaramente stabilito che quando è lo Stato centrale a determinare un onere, anche in relazione all'attività degli enti territoriali, sia il medesimo a doverne prevedere la copertura. Nell'articolo 4 è poi contenuta una norma resa ancora più significativa dalla nota della Ragioneria generale dello Stato: lo sfioramento al 2009 chiarito nella nota in questione rende patente la scoperta della copertura del provvedimento, come anche la nota del Servizio del bilancio ha segnalato. Infine, per quanto riguarda l'articolo 5, sottolinea la necessità di una migliore comprensione di come si combini la

norma in questione con il bilancio a legislazione vigente, tema che la nota della Ragioneria non chiarisce in alcun modo.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (PdL) si sofferma sui profili del provvedimento in materia di spesa sanitaria, rilevando la particolare difficoltà nell'esercizio di un controllo sulla gestione finanziaria di tale comparto. Risulta al riguardo necessario prevedere meccanismi di responsabilizzazione al fine di garantire l'effettività del conseguimento dei saldi ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in relazione alla spesa sanitaria. In relazione all'articolo 4, richiama la normativa inerente il limite per gli enti locali all'adesione ad enti o consorzi, che era già stato previsto anteriormente all'avviamento del processo per l'attuazione del federalismo fiscale. Nel quadro attuale, stante la rilevanza del tema del federalismo che il Parlamento si accinge ad esaminare, risulterà particolarmente importante affrontare tali profili in modo coordinato. In materia di trasferimento delle risorse inerenti all'abrogazione dell'ICI, rileva che la norma va considerata nel suo carattere di transitorietà relativamente all'anno 2009. In relazione all'articolo 5, il riconoscimento di risorse finanziarie a favore di Roma capitale risponde ad una situazione di difficoltà nella gestione di bilancio, così come l'attribuzione di risorse alla città di Catania. La richiesta di chiarimenti in ordine ai parametri di riferimento adottati per tali trasferimenti di risorse, emersa nel corso del dibattito, impone una riflessione generale sui meccanismi di salvaguardia a favore delle autonomie locali che registrano assai frequentemente difficoltà nella gestione dei propri bilanci, per cui invita il Governo ad operare un'attenta valutazione di tale tema, che emergerà anche nel corso dell'esame del disegno di legge sul federalismo fiscale. E' necessario comunque predisporre strumenti rigorosi ed efficaci finalizzati al controllo ed eventualmente all'utilizzo di strumenti sostitutivi, quali il commissariamento, nelle ipotesi di cattiva gestione degli enti locali.

Il presidente [AZZOLLINI](#), non essendovi altri interventi, dichiara dunque chiusa la discussione generale e dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GIORGETTI, in sede di replica, preliminarmente ringrazia tutti i senatori intervenuti per le rilevanti questioni poste all'attenzione. Si sofferma sulle previsioni in materia di ripiano dei disavanzi sanitari, sottolineando come le misure adottate rispondano alla mancata attuazione da parte di alcune regioni dei piani di rientro in materia di spesa sanitaria. La scelta operata dal Governo è dunque volta a sortire effetti positivi sul piano del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in relazione a servizi essenziali a favore dei cittadini che non possono essere oggetto di interruzione; resta comunque ferma la necessità di operare un rigoroso monitoraggio sulle regioni interessate e sul comparto sanitario in generale, al fine della salvaguardia del conseguimento dei saldi di finanza pubblica. In materia di trasferimenti agli enti locali in relazione all'abrogazione dell'ICI, rileva che risulta tuttora aperta la questione della definizione dei profili di quantificazione degli importi, su cui si riserva comunque di fornire dati ulteriori alla luce delle richieste emerse nel corso del dibattito. In materia di rispetto del Patto di stabilità, il Governo prende atto delle difficoltà di alcuni comuni nella gestione dei propri bilanci in relazione al rispetto dei vincoli imposti dal Patto, ma resta ferma la necessità del mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica individuati. In relazione ai trasferimenti a favore di Roma capitale e della città di Catania, sottolinea che la copertura a valere sul FAS, pur ponendo profili critici in ordine alla natura del fondo in questione, risulta già utilizzata nella prassi in alcuni precedenti normativi. In ordine alla questione dei coefficienti di realizzazione posta in particolare dal senatore Morando, rileva la necessità che la questione coinvolga i diversi ministeri interessati, quali ad esempio il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e trasporti, risultando comunque all'attenzione dell'Esecutivo. La copertura a valere sulle risorse di cui alla delibera del CIPE ha indotto a prevedere una riprogrammazione da parte del CIPE medesimo dei propri interventi con la apposita successiva delibera prevista dal provvedimento, meccanismo con il quale potrà procedersi altresì ad un monitoraggio in ordine all'utilizzo delle risorse trasferite per finalità di spesa corrente ovvero di investimento. Ribadisce che le scelte operate dal Governo risultano comunque connesse a situazioni di tipo emergenziale rispetto alle quali l'Esecutivo auspica il non ripetersi di crisi finanziarie di tali dimensioni a carico degli enti locali. Dopo aver richiamato la rilevanza degli interventi in materia di istituzioni scolastiche, sottolinea infine come il provvedimento rechi idonee risorse a copertura delle misure previste, rilevando comunque che il Governo sarà disponibile a valutare proposte emendative eventualmente migliorative in relazione ai temi oggetto del provvedimento.

Il presidente [AZZOLLINI](#), dopo aver ringraziato i senatori e il rappresentante del Governo per la rilevanza dei temi posti all'attenzione, evidenzia la necessità di acquisire nel prosieguo dell'esame del provvedimento le puntuali risposte da parte dell'Esecutivo in ordine alle richieste emerse nel corso della discussione sul provvedimento, in particolare in merito ai profili di entità delle risorse trasferite in relazione all'abrogazione dell'ICI nonché in materia di coefficienti di realizzazione, al fine di garantire la disponibilità di tali elementi per l'esame parlamentare.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 21,30.

XVI LEGISLATURA

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2008

63^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna del 22 ottobre scorso.

Il presidente [AZZOLLINI](#) ricorda che si è conclusa la fase della discussione generale e si era in attesa di taluni chiarimenti da parte del Governo in particolare in ordine ai profili di quantificazione del trasferimento di risorse agli enti locali in relazione all'abolizione dell'ICI, nonché con riferimento ai coefficienti di realizzazione delle spese in conto corrente e in conto capitale sui diversi saldi di finanza pubblica.

Il sottosegretario GIORGETTI rileva al riguardo che sono in corso di elaborazione le quantificazioni inerenti i trasferimenti ai comuni connessi ai minori introiti per l'intervenuta eliminazione dell'ICI, riservandosi altresì di fornire chiarimenti sulla questione dei diversi coefficienti di realizzazione.

Il presidente [AZZOLLINI](#), preso atto che l'attività relativa alla specificazione dei profili di quantificazione risulta attualmente in corso da parte del Governo, sottolinea comunque la necessità che i chiarimenti richiesti siano utilmente acquisiti dalla Commissione prima della conclusione dell'esame del provvedimento.

Il senatore [MORANDO](#) (PD) ribadisce la necessità che il Governo fornisca i dati richiesti posto che l'esame da parte della Commissione bilancio in sede referente, e dunque nel merito del provvedimento, non esclude la necessità di segnalare i profili particolarmente critici che risulterebbero meritevoli di censura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, come le richiamate questioni inerenti la quantificazione dei trasferimenti relativi all'abolizione dell'ICI nonché il tema dei coefficienti di realizzazione. Sottolinea che i 260 milioni di euro oggetto di trasferimento ai comuni a causa del mancato ristoro del gettito connesso all'ICI costituiscono la conferma degli errori di quantificazione contenuti nel decreto-legge di abrogazione dell'imposta in questione. Al riguardo, al fine di valutare la congruità delle risorse trasferite agli enti locali, non appare

sufficiente il richiamo ad un accordo intervenuto tra Governo ed enti locali risultando invece necessari elementi che chiariscano i criteri di quantificazione. Appare necessaria una relazione tecnica vidimata dal Ragioniere Generale dello Stato in relazione ai coefficienti di realizzazione indicati con riferimento al provvedimento in esame, che non risultano in linea con provvedimenti adottati nel passato. Sottolinea dunque l'imprescindibilità di acquisire dal Governo i chiarimenti richiesti, dovendosi altrimenti segnalare all'Assemblea tali profili, in quanto rilevanti ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore **FLERES** (PdL) in ordine ai coefficienti di realizzazione e alla quantificazione delle risorse trasferite ai Comuni rileva che è dato operare una stima di carattere ponderale, atteso che i dati relativi all'anno 2007 potrebbero non risultare esaustivi, per cui appare ragionevole far riferimento all'accordo intervenuto tra il Governo e gli enti locali.

Il senatore **MERCATALI** (PD) rileva che non risultano chiariti i dati inerenti la quota di risorse non riscosse dai comuni nonché la parte relativa alle nuove abitazioni e quella derivante dalla lotta all'evasione, per cui il dato della quantificazione delle somme da riconoscere agli enti locali sconta le incertezze connesse a tali voci. Risulta altresì particolarmente complicato ricostruire il dato relativo all'ICI per fabbricati rurali, per cui appare necessario acquisire una quantificazione più dettagliata che ricomprenda tale complesso di profili.

Il senatore **Massimo GARAVAGLIA** (LNP) evidenzia come il dato relativo al tributo connesso alle abitazioni di nuova costruzione non incide sul complesso del dato relativo alle risorse da trasferire agli enti locali. Risulterebbe invece opportuno un approfondimento in ordine all'aderenza degli importi con il dato dell'incasso già registrato da parte degli enti locali, che costituisce l'importo essenziale cui fare riferimento. Sottolinea comunque l'esigenza di operare una riflessione più generale volta a ridefinire il sistema dei trasferimenti anche in relazione agli esercizi finanziari futuri.

Il senatore **PICHETTO FRATIN** (PdL) rileva che non appare significativo il dato inerente l'entità del tributo non effettivamente incassato in ragione del fenomeno dell'evasione, risultando necessario far riferimento all'accordo intervenuto con gli enti locali anche alla luce delle difficoltà di stima connesse alla questione dell'ICI per i fabbricati rurali, in relazione ai quali si è in assenza di dati certi registrati a bilancio da parte dei comuni.

La senatrice **BERTUZZI** (PD) formula osservazioni critiche in ordine al sistema delineato dal provvedimento in relazione ai trasferimenti di risorse indicati agli enti locali, per i quali occorre siano forniti dalla Ragioneria generale dello Stato dati certi inerenti la quantificazione degli importi. Sottolinea la rilevante entità del differenziale tra il dato relativo agli importi incassati dagli enti locali e quello concernente la competenza iscritto nei bilanci degli enti medesimi. Il provvedimento in esame risulta inidoneo a costituire un effettivo ristoro a favore degli enti locali dei mancati introiti dovuti all'abrogazione dell'ICI, mentre risulta necessaria una sostituzione effettiva e per equivalente più congrua e basata su dati certi. Il mero riferimento all'accordo intervenuto tra Governo e enti locali, oltre a far riferimento ad elementi non chiari in ordine alla quantificazione, non appare peraltro idoneo a garantire il rispetto dei vincoli al Patto di stabilità.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato concluso il dibattito incidentale sui profili contabili del provvedimento, propone quindi di passare all'illustrazione delle proposte emendative.

Il senatore **LUSI** (PD) illustra l'emendamento 1.1 volto a prevedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari laddove vengano in rilievo profili relativi al rispetto del Patto di stabilità. Illustra poi congiuntamente le proposte 1.0.3 e 1.0.4 volte a prevedere l'erogazione degli importi indicati a titolo di anticipazione delle risorse alla regione Abruzzo previa rinegoziazione del relativo piano di rientro e delineando una restituzione in trenta anni delle risorse erogate.

Il senatore **ASTORE** (IdV) illustra la proposta 1.2, richiamando le norme introdotte dal decreto n. 112 del 2008 in materia nomina dei commissari *ad acta* che risultano attualmente individuabili anche tra gli stessi soggetti resisi responsabili dei *deficit* di bilancio in materia di gestione delle risorse finanziarie; l'emendamento intende quindi ripristinare l'originario sistema

delineato dalla normativa consentendo la nomina a commissari *ad acta* solo di soggetti non responsabili dei disavanzi.

Il senatore **VITALI (PD)** illustra la proposta 1.3, rilevando che la figura dei subcommissari prevista dal provvedimento determina una moltiplicazione di oneri che viene posta a carico delle regioni e a danno del servizio pubblico sanitario, per cui si intende sopprimere la disposizione.

Il senatore **MERCATALI (PD)** illustra l'emendamento 1.4 di cui raccomanda l'approvazione.

Il senatore **LUMIA (PD)** illustra la proposta 1.6 volta a garantire una maggiore chiarezza nel sistema dei pagamenti regionali.

Il senatore **Massimo GARAVAGLIA (LNP)** illustra la proposta 1.9 volta a prevedere la destinazione di eventuali *surplus* al Fondo di solidarietà interregionale di cui alla legge n. 56 del 2000.

Dopo che i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 e i relativi emendamenti aggiuntivi si danno per illustrati, si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore **VITALI (PD)** illustra la proposta 2.1 volta a sopprimere il comma 6 della disposizione, nonché la proposta 2.2 volta ad espungere il meccanismo di trasmissione alla Corte dei conti previsto dal comma 7, che costituisce una indebita compressione dei principi di autonomia e responsabilità degli organi interni ai comuni. La proposta 2.0.3 è volta a ovviare al meccanismo delineato dall'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di rispetto dei vincoli posti dal Patto di stabilità. La proposta 2.0.4, in analoga materia, è volta a specificare i contenuti della citata disposizione del decreto-legge n. 112. Illustra congiuntamente le proposte da 2.0.5 a 2.0.9 volte a correggere diversi profili inerenti le disposizioni introdotte dalla manovra estiva in materia di rispetto dei vincoli connessi al Patto di stabilità, al fine di migliorarne il funzionamento. La proposta 2.0.10 è volta ad introdurre un diverso meccanismo in materia di fissazione del livello programmato di pressioni fiscali, al fine di garantire una maggiore coerenza con l'articolo 119 della Costituzione. La proposta 2.0.11 concerne i numerosi comuni che hanno registrato un saldo finanziario positivo, per cui ne raccomanda l'approvazione, così come per la proposta 2.0.19 di particolare importanza. Illustra congiuntamente le proposte 2.0.25 e 2.0.26 in materia di comunità montane, richiamando gli interventi di razionalizzazione previsti nella legge finanziaria per l'anno 2008, a cui hanno fatto seguito ulteriori drastici tagli imposti dal decreto-legge n. 112 del 2008. Dopo aver sottolineato la grave situazione che interessa le comunità montane a seguito di questo quadro normativo, tale da configurare una situazione di dissesto finanziario, che non risulta disciplinata dalla normativa di riferimento, raccomanda quindi l'approvazione delle citate proposte. L'emendamento 2.0.30 è volto ad abrogare in materia di comunità montane l'attuale formulazione recata dalla citata disposizione del decreto-legge n. 112 del 2008, che appare equivoca; illustra congiuntamente le proposte 2.0.31, 2.0.32, 2.0.33 in materia di comunità montane sottolineandone la rilevanza. L'emendamento 2.0.27 concerne il tema degli investimenti risultando di particolare importanza nell'attuale fase di crisi finanziaria internazionale, potendo tali investimenti svolgere una importante funzione anticiclica. La proposta è quindi volta ad escludere dai vincoli relativi al Patto di stabilità le spese in conto capitale inerenti opere previste dalla legge obiettivo.

Il senatore **MERCATALI (PD)** chiede di poter illustrare successivamente le proposte da 2.3 a 2.7 al fine di acquisire previamente i chiarimenti richiesti al Governo sui profili del testo.

Il senatore **LUSI (PD)** dichiara di ritirare la proposta 2.1.

I restanti emendamenti relativi all'articolo 2 e aggiuntivi, si danno per illustrati.

Il PRESIDENTE annuncia che il relatore ha presentato l'emendamento 5.0.1000, in relazione al quale propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 20,30 di oggi.

La Commissione conviene.

Il senatore **MORANDO** (PD) chiede taluni chiarimenti in ordine al riferimento recato all'articolo 60 richiamato nella proposta emendativa 5.0.1000 rilevando che la proposta sembrerebbe ulteriormente aumentare i coefficienti di realizzazione rispetto al testo del provvedimento, per cui appaiono opportuni approfondimenti al riguardo.

Il PRESIDENTE, riservandosi di operare gli approfondimenti richiesti, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

N° 1083

1.1

LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «può nominare» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari,».

1.2

ASTORE, MASCITELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera b) sostituire le parole da: " il Consiglio dei ministri" fino alle parole: "può nominare" con le seguenti: «il Commissario ad acta, può nominare,»;

alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La nomina a commissario ad acta, nonché a subcommissario, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento, conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso;».

1.3

LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, VITALI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «Il commissario può avvalersi dei subcommissari» fino a: «del rapporto con l'ente del servizio sanitario».

1.4

LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico.» con le seguenti: «del bilancio dello Stato» e sopprimere le seguenti parole: «Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

1.5

MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Al comma 2, sostituire le parole: «in deroga a» con le seguenti: «nel rispetto di».

1.6

LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale,».

1.7

MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso».

1.8

LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

1.9

MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCO FILIPPI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le risorse del maggior finanziamento non erogate ai sensi del comma 2 e le somme recuperate ai sensi del comma 3 sono utilizzate a parziale copertura delle quote di concorso alla solidarietà interregionale di cui all'articolo 2, comma 4, lett. b) del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

1.10

OLIVA, PISTORIO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: "Nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui al comma 831, è riconosciuta, a decorrere dal 2008, la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; la suddetta percentuale viene retrocessa alla Regione simmetricamente all'incremento della misura del concorso alla spesa sanitaria della stessa, di cui al comma 830, rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o nella maggiore misura che sarà determinata con le norme di attuazione dello Statuto che prevedono il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana».

1.0.1

TOMASSINI, ESPOSITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni)*

Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 8-*quater*, comma 1, dopo le parole: "dalla regione" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto del principio della equiordinazione".

2. All'articolo 8-*quater*, comma 3, lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la determinazione della soglia minima di efficienza dovrà tener conto delle differenze tra le diverse tipologie organizzative delle strutture sanitarie nonché delle diverse realtà regionali, in termini di territorio, demografia e orografia".

3. All'articolo 8-*quinquies*, comma 2 sono sostituite le parole da: "di quanto previsto" fino a: "livello regionale" con le seguenti: "del principio di equiordinazione delle strutture pubbliche, private e dei professionisti accreditati, nonché di quanto previsto dal comma 1, la regione e le Aziende sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche e equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, mediante intese con le loro organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale".

4. All'articolo 8-*quinquies* la lettera *b*) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "il volume massimo di prestazioni sanitarie e i correlati livelli economici di spesa, determinati in base al reale fabbisogno assistenziale, che le strutture sanitarie presenti nell'ambito della medesima Azienda sanitaria locale si impegnano ad assicurare, fissati per branca specialistica e non per singole strutture sanitarie, sulla base dei dati statistici ed epidemiologici rilevati nell'anno precedente per ciascuna branca specialistica;".

5. All'articolo 8-*sexies*, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il campione di strutture sanitarie da selezionare per la determinazione delle tariffe dovrà essere formato da strutture sanitarie a gestione pubblica, strutture sanitarie equiparate, strutture sanitarie private accreditate e dovrà essere statisticamente rappresentativo della realtà nazionale. La formazione della tariffa della prestazione, inoltre, dovrà tener conto anche dell'utile d'impresa, in ragione dei costi di produzione e funzionamento delle strutture sanitarie"».

1.0.2

ESPOSITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di programmazione sanitaria)

1. All'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 3, lettera *b*), dopo le parole: "le strutture accreditate" aggiungere le seguenti: "la determinazione della soglia minima di efficienza dovrà tener conto delle differenze tra le diverse tipologie organizzative delle strutture sanitarie nonché delle diverse realtà regionali, in termini di territorio, demografia e orografia".

2. All'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo le parole: "dalla regione" aggiungere le seguenti: "nel rispetto del principio della equiordinazione".

3. All'articolo 8-*quinqüies*, il comma 2 lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni è così modificato:

"il volume massimo di prestazioni sanitarie e i correlati livelli economici di spesa, determinati in base al reale fabbisogno assistenziale, che le strutture sanitarie presenti nell'ambito della medesima Azienda sanitaria locale si impegnano ad assicurare, fissati per branca specialistica e non per singole strutture sanitarie, sulla base dei dati statistici ed epidemiologici rilevati nell'anno precedente per ciascuna branca specialistica".

4. All'articolo 8-*quinqüies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche fino alle parole: "che indicano" in attuazione del principio di equiordinazione delle strutture pubbliche, private e dei professionisti accreditati, nonché di quanto previsto dal comma 1, la regione e le Aziende sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche e equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, mediante intese con le loro organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale".

5. All'articolo 8-*sexies*, dopo il comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni è inserito il seguente:

"Il campione di strutture sanitarie da selezionare per la determinazione delle tariffe dovrà essere formato da strutture sanitarie a gestione pubblica, strutture sanitarie equiparate, strutture sanitarie private accreditate e dovrà essere statisticamente rappresentativo della realtà nazionale. La formazione della tariffa della prestazione, inoltre, dovrà tener conto anche dell'utile d'impresa, in ragione dei costi di produzione e funzionamento delle strutture sanitarie"».

1.0.3

[LEGNINI, LUSI](#)

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Anticipazione di risorse alla regione Abruzzo per il risanamento strutturale del servizio sanitario regionale)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46 è inserito il seguente:

"46-bis. L'anticipazione di cui al comma 46 è riconosciuta, altresì, alla regione Abruzzo nel limite di un ammontare non superiore a 300 milioni di euro. Tale somma è erogata alla regione Abruzzo previa rinegoziazione del Piano di rientro stipulato con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. A tal fine, la regione Abruzzo conferma l'obbligo al risanamento strutturale del servizio sanitario regionale procedendo, altresì, alla ristrutturazione delle nuove passività emerse tra la data della stipula del Piano di rientro e quella di rinegoziazione del medesimo Piano. La regione Abruzzo, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, è tenuta a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse complessivamente ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli di bilancio dello Stato".

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63 comma 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni».

1.0.4

[LEGNINI, LUSI](#)

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Anticipazione di risorse alla regione Abruzzo per il risanamento strutturale del servizio sanitario regionale)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46 è inserito il seguente:

"46-bis. L'anticipazione di cui al comma 46 è riconosciuta, altresì, alla regione Abruzzo nel limite di un ammontare non superiore a 300 milioni di euro. Tale somma è erogata alla regione Abruzzo previa rinegoziazione del Piano di rientro stipulato con lo Stato ai sensi dell'articolo 1,

comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. A tal fine, la regione Abruzzo conferma l'obbligo al risanamento strutturale del servizio sanitario regionale procedendo, altresì, alla ristrutturazione delle nuove passività emerse tra la data della stipula del Piano di rientro e quella di rinegoziazione del medesimo Piano. La regione Abruzzo, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, è tenuta a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse complessivamente ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli di bilancio dello Stato".

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 300 milioni di euro. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

1.0.5

TOMASSINI, ESPOSITO

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati
delle ricette farmaceutiche)*

1. All'articolo 50, commi 8-bis e 8-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro"».

1.0.6

TOMASSINI, ESPOSITO

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati
delle ricette farmaceutiche)*

1. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi"».

1.0.7

TOMASSINI, ESPOSITO

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di trasmissione
dei dati delle ricette farmaceutiche)*

All'articolo 50, comma 8-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di errori o di mancanza di dati inferiori al 2 per cento della fornitura e nel caso che i dati trasmessi consentano la determinazione dell'importo della ricetta, l'individuazione del medico che l'ha prescritta e dell'assistito che l'ha ricevuta, nonché corrispondano"».

1.0.8

TOMASSINI, ESPOSITO

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di trasmissione
dei dati delle ricette farmaceutiche)*

Le violazioni previste al comma 8-bis e 8-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono sanzionabili. Le precedenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ai giudizi in corso».

1.0.9

TOMASSINI, ESPOSITO

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trasfusione)

di sangue e i suoi derivati)

Il comma 822 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è soppresso.

1.0.10

TOMASSINI, ESPOSITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie)

1. La richiesta di indagine, prestazione o visita specialista la cui prescrizione, così come prevede il comma 2, articolo 51 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vigente, non risulta corredata dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico non permette che il costo delle relative indagini, prestazioni o visite specialistiche possano essere messe a carico del servizio sanitario nazionale.

2. La stessa impossibilità di porre a carico del servizio sanitario nazionale il costo di indagini, prestazioni o visite specialiste vale, così come prevede il comma 4, articolo 51 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vigente, nei casi in cui lo specialista non formula esauriente risposta al quesito diagnostico di cui al comma precedente».

1.0.11

TOMASSINI, ESPOSITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di tariffari delle prestazioni sanitarie)

1. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni provvedono entro il 1° gennaio 2013, ad approvare un piano di riorganizzazione delle strutture pubbliche e private accreditate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio ai fini dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale.

2. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera t) è soppressa.

3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate"».

1.0.12

TOMASSINI, ESPOSITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di accreditamento istituzionale
in materia sanitaria)*

Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 8-*quinquies*, alla lettera b) è soppresso il seguente periodo: "Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati"».

2. Al comma 8-*quinquies*, al comma 2 è soppresso il comma 2-*quinquies*.

1.0.13

TOMASSINI, ESPOSITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

*(Disposizioni concernenti aspetti dell'organizzazione
dell'orario del lavoro)*

1. Le disposizioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpretano nel senso che si applicano a decorrere dal 23 aprile 2003.

2. È abrogato l'articolo 24-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248.

1.0.14

LATRONICO

Dopo l'**articolo 1-bis** è inserito il seguente:

«Art. 1-ter.

(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 120)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole da: "L'adozione delle iniziative" fino alle parole: "e agli ambiti" sono sostituite dalle seguenti: "L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2010 negli ambiti"».

1.0.15

[TOMASSINI](#), [ESPOSITO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [CALABRÒ](#), [BIANCONI](#), [SACCOMANNO](#), [DE LILLO](#), [RIZZOTTI](#), [MASSIDDA](#)

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 120)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole da: "L'adozione delle iniziative" fino alle parole: "e agli ambiti" sono sostituite dalle seguenti: "L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2010 negli ambiti".

1.0.16

[TOMASSINI](#), [ESPOSITO](#)

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 28 febbraio 2008, n. 31)

1. L'articolo 24-ter della legge 28 febbraio 2008, n. 31 è abrogato».

1.0.17

[LATRONICO](#)

Dopo l'**articolo 1**, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 28 febbraio 2008, n. 31)

1. L'articolo 24-ter della legge 28 febbraio 2008, n. 31 è abrogato».

2.1

[LUSI](#), [LEGNINI](#), [MERCATALI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LUMIA](#), [MILANA](#), [MORANDO](#), [NICOLA ROSSI](#), [VITALI](#), [BERTUZZI](#)

Sopprimere il comma 6.

2.2

[MERCATALI](#), [LEGNINI](#), [LUSI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LUMIA](#), [MILANA](#), [MORANDO](#), [NICOLA ROSSI](#), [VITALI](#), [BERTUZZI](#)

Sopprimere il comma 7.

2.3

[LEGNINI](#), [MERCATALI](#), [LUSI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LUMIA](#), [MILANA](#), [MORANDO](#), [NICOLA ROSSI](#), [VITALI](#), [BERTUZZI](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «260 milioni» con le seguenti: «700 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5, pari a 434 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 2009, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63 comma 10 del decreto-legge n. 112 del 2008.

1-bis. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 2, comma 8, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 700 milioni di euro. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.4

[ASTORE](#), [MASCITELLI](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «260 milioni di euro» con le seguenti: «600 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole: «260 milioni» con le seguenti: «600 milioni», indi, sostituire le parole da: «dell'autorizzazione di spesa» fino a: «Fondo per le aree sottoutilizzate» con le seguenti: «del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.5

[LEGNINI](#), [MERCATALI](#), [LUSI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LUMIA](#), [MILANA](#), [MORANDO](#), [NICOLA ROSSI](#), [VITALI](#), [BERTUZZI](#)

Al comma 8 sostituire le parole: «a titolo di regolazione contabile pregressa» con le seguenti: «ad integrazione del fondo di cui all'articolo 1 comma 4 del decreto-legge n. 93 del 2008 convertito in legge n. 126 del 24 luglio 2008».

2.6

[FOSSON](#), [PETERLINI](#), [D'ALIA](#), [PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#)

Al comma 8, è aggiunto il seguente periodo:

«Le somme spettanti ai comuni appartenenti al territorio delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano sono assegnate a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto delle competenze previste dai rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione, ai sensi del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126».

2.7

[MOLINARI](#)

Dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:

«8-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, il rimborso del minor gettito ICI nell'importo spettante ai comuni compresi nel rispettivo territorio è assegnato alle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta ed alle province autonome di Trento e di Bolzano; le predette regioni e province autonome provvedono alla determinazione dei criteri di riparto e all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

2.0.1

[MERCATALI](#), [LEGNINI](#), [LUSI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LUMIA](#), [MILANA](#), [MORANDO](#), [NICOLA ROSSI](#), [VITALI](#), [BERTUZZI](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 dopo il comma 8, alle parole: "In caso di mancato rispetto" premettere le seguenti: "Dal 1° gennaio 2009"».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.0.2

[MERCATALI](#), [LEGNINI](#), [LUSI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LUMIA](#), [MILANA](#), [MORANDO](#), [NICOLA ROSSI](#), [VITALI](#), [BERTUZZI](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.0.3

[VITALI](#), [LEGNINI](#), [MERCATALI](#), [LUSI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LUMIA](#), [MILANA](#), [MORANDO](#), [NICOLA ROSSI](#), [BERTUZZI](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, le parole: "non sono conteggiate" sono sostituite dalle seguenti: "possono non essere conteggiate"».

2.0.4

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo le parole: "realizzazione di investimenti" la parola: "infrastrutturali" è soppressa».

2.0.5

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale della differenza tra saldo programmatico 2008 e saldo programmatico 2009 sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti positiva e superiore al 20 per cento, il saldo programmatico per il 2009 è pari al saldo programmatico 2008 maggiorato del 20 per cento della suddetta spesa finale"».

Consequentemente:

a) all'articolo 82, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento»;

b) lo stanziamento iscritto, per l'anno 2009, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63 comma 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.6

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 al comma 20, le parole: "agli anni 2008-2011" sono sostituite dalle seguenti: "agli anni 2009-2011"».

Consequentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

2.0.7

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 20, dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, primo periodo, dopo le parole: "sono ridotti" aggiungere le parole: ", per un importo pari alla differenza, se negativa, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque per un importo non superiore"».

Consequentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

2.0.8

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 inserire il seguente:

"32-bis. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali e regionali e provinciali possono essere conteggiati, in termini di

competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione interessata».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

2.0.9

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. È abrogato il comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008».

2.0.10

VITALI, LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 inserire il seguente:

"32-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, d'intesa con la conferenza unificata, fissa il livello programmato di pressione fiscale per ogni livello di governo, anche diversificandone la dinamica in ragione dello stato del prelievo fiscale di ogni singolo ente».

2.0.11

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 inserire il seguente:

"32-bis. Le spese in conto capitale degli Enti locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedono il limite di spesa stabilito dal patto di stabilità interno, possono essere anticipate a carico di un istituto di credito individuato con le vigenti procedure ad evidenza pubblica. Il contratto di anticipazione non può avere durata superiore ai 5 anni e deve prevedere una restituzione obbligatoria minima annuale del 20 per cento delle somme anticipate. I relativi interessi passivi restano ad esclusivo carico degli Enti locali"».

2.0.12

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, aggiungere il seguente:

"32-bis. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio mancato gettito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 93 del 2008 convertito in legge n. 126 del 2008, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009"».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

2.0.13

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 8 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 dopo le parole: "al comma 1 possono" la parola: "conferire" è sostituita dalla seguente: "trasferire"».

2.0.14

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 sostituire la parola: "conferimenti" con la parola: "trasferimenti"».

2.0.15

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente:

"9-bis. I beni immobili individuati ai sensi del comma 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso ai fondi di cui al comma 8 o alle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 con una o più delibere dell'organo di Governo degli enti di cui al comma 1, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione delle predette delibere produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dei fondi di cui al comma 8 o delle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (a seconda del caso). Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura"».

2.0.16

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente:

"9-bis. Gli immobili strumentali all'esercizio delle funzioni degli enti di cui al comma 1 possono essere conferiti ai fondi di cui al comma 8 e contestualmente concessi in locazione al soggetto che li aveva in uso, per periodi di durata fino a 9 anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate tramite delibera dell'organo di governo dell'ente proprietario prima del conferimento. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392"».

2.0.17

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente:

"9-bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma 1 sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso"».

2.0.18

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente:

"9-bis. La percentuale del 40 per cento di cui all'articolo 3 comma 1-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990 n. 310 è elevata al 100 per cento"».

2.0.19

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 inserire il seguente:

"32-bis. Le spese per investimento sostenute con l'avanzo di amministrazione non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno"».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.0.20

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 inserire il seguente:

"32-bis. Nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2009"».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.0.21

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.0.22

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente:

"9-bis. I proventi derivanti dalle attività di valorizzazione di cui al presente articolo, dal collocamento delle quote dei fondi di cui al comma 8 e dal trasferimento degli immobili ai medesimi fondi o alle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al netto degli oneri connessi a ciascuna operazione, sono destinati, fermo restando quanto previsto dagli articoli 193, 195 e 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla riduzione dell'indebitamento finanziario degli enti stessi ed al finanziamento di spese di investimento o alla realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale come definita ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture"».

2.0.23

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente:

"9-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono cedere i propri crediti, anche di natura tributaria o per sanzioni, ovvero concedere partecipazioni ai flussi finanziari derivanti dagli stessi. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003 in relazione alla cessione di crediti nei confronti della pubblica amministrazione. L'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, è abrogato. Resta fermo l'articolo 76 della legge 21 novembre 2000, n. 342. La scelta della controparte dell'ente avviene secondo i principi indicati nell'articolo 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"».

2.0.24

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 sopprimere il comma 11.

Consequentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

2.0.25

VITALI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comunità montane)

1. Per l'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato in 120 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2009 ad esso affluisce una quota parte, pari a 30 milioni di euro, del fondo complessivo di 50 milioni di euro disposto per l'anno 2009 dal comma 40 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna.

2. A decorrere dall'anno 2009 il suddetto fondo è consolidato, nella ulteriore misura di 70 milioni di euro per l'anno 2010 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, a favore delle regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei comuni di ciascuna Comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008».

Consequentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

2.0.26

VITALI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comunità montane)

1. All'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"I trasferimenti erariali ordinari a favore delle comunità montane sono ridotti di 30 milioni di euro per l'anno 2009".

2. A decorrere dall'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è consolidato, nella misura di 90 milioni di euro a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei comuni di ciascuna Comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008».

Consequentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

2.0.27

VITALI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nei saldi finanziari non vanno considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive deliberazioni CIPE».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.0.28

[LEGNINI](#), [MERCATALI](#), [LUSI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LUMIA](#), [MILANA](#), [MORANDO](#), [NICOLA ROSSI](#), [VITALI](#), [BERTUZZI](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 275, articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "dei comuni" aggiungere le seguenti: "e delle province"».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.0.29

[MERCATALI](#), [LEGNINI](#), [LUSI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LUMIA](#), [MILANA](#), [MORANDO](#), [NICOLA ROSSI](#), [VITALI](#), [BERTUZZI](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni varie in materia di rimborso agli enti locali dell'Iva pagata sui contratti di servizio per il trasporto pubblico locale)

1. Fino al 31 dicembre 2011, la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 9 comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel quadriennio 2004-2007 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,26 per cento».

2.0.30

[VITALI](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 6-bis dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 sono soppresses le seguenti parole: "Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare"».

2.0.31

[VITALI](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno 2009, tutte le risorse erariali già attribuite direttamente dallo Stato nell'anno 2008 alle comunità montane affluiscono ad un fondo unico istituito per garantire i processi di riordino e di subentro di altri enti locali nelle funzioni svolte dalle comunità montane. Le risorse del fondo sono trasferite alle regioni sulla base di criteri di riparto stabiliti d'intesa in Conferenza unificata».

2.0.32

[VITALI](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per gli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte, la spesa correlata a detta successione non incide ai fini dell'applicazione delle norme in materia di patto di stabilità interno e limiti alle spese per il personale, nonché ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'articolo 204, comma 1, del TUEL in materia di assunzione di mutui».

2.0.33

[VITALI](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Agli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte sono assegnati tutti i trasferimenti erariali già erogati alle comunità montane medesime, in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti».

3.1

[LEGNINI](#), [RUSCONI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [MERCATALI](#), [LUSI](#), [BASTICO](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [SOLIANI](#), [VERONESI](#), [VITA](#), [VITALI](#), [ZAVOLI](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3.2

[OLIVA](#), [PISTORIO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[D'ALIA](#), [FOSSON](#)

Sopprimere l'articolo.

3.4

[OLIVA](#), [PISTORIO](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso 6-bis, con il seguente:

«6-bis. In considerazione della difficile e peculiare situazione in cui versa il sistema scolastico siciliano in relazione all'offerta formativa, alla popolazione scolastica e alla sua distribuzione sul territorio e in attesa di una verifica complessiva sulle effettive esigenze di razionalizzazione e sulle conseguenze dell'attuazione del piano programmatico, l'articolo 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 si applica, per la Regione siciliana, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011.».

3.5

[LEGNINI](#), [RUSCONI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [MERCATALI](#), [LUSI](#), [BASTICO](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [SOLIANI](#), [VERONESI](#), [VITA](#), [VITALI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire la parola: «ridimensionamento», ovunque ricorra, con la seguente: «dimensionamento».

3.6

[LEGNINI](#), [RUSCONI](#), [BASTICO](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [MERCATALI](#), [LUSI](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [SOLIANI](#), [VERONESI](#), [VITA](#), [VITALI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: «30 novembre» con le seguenti: «31 dicembre».

3.7

[MERCATALI](#), [BASTICO](#), [RUSCONI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [LEGNINI](#), [LUSI](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [SOLIANI](#), [VERONESI](#), [VITA](#), [VITALI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: «30 novembre» con le seguenti: «15 dicembre».

3.8

[LUSI](#), [MERCATALI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [RUSCONI](#), [LEGNINI](#), [BASTICO](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [SOLIANI](#), [VERONESI](#), [VITA](#), [ZAVOLI](#), [VITALI](#)

Al comma 1, capoverso 6-bis primo periodo, sostituire le parole: «dall'anno scolastico 2009/2010» con le parole: «dall'anno scolastico 2010/2011».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

3.9

[LEGNINI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [RUSCONI](#), [BASTICO](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [SOLIANI](#), [VERONESI](#), [VITA](#), [ZAVOLI](#), [MERCATALI](#), [LUSI](#), [VITALI](#)

Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

3.10

[LEGNINI](#), [MERCATALI](#), [LUSI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [RUSCONI](#), [BASTICO](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [SOLIANI](#), [VERONESI](#), [VITA](#), [ZAVOLI](#), [VITALI](#)

Al comma 1, capoverso 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «sentito il Ministro per i rapporti con le regioni» con le seguenti: «sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

3.11

[LUSI](#), [LEGNINI](#), [MERCATALI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [RUSCONI](#), [BASTICO](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [SOLIANI](#), [VERONESI](#), [VITA](#), [ZAVOLI](#), [VITALI](#)

Al comma 1, capoverso «6-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

3.12

[MERCATALI](#), [LEGNINI](#), [LUSI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [RUSCONI](#), [BASTICO](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [SOLIANI](#), [VERONESI](#), [VITA](#), [ZAVOLI](#), [VITALI](#)

Al comma 1, capoverso «6-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

3.13

[LUSI](#), [MERCATALI](#), [SOLIANI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [RUSCONI](#), [LEGNINI](#), [BASTICO](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [VERONESI](#), [VITA](#), [ZAVOLI](#), [VITALI](#)

Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

3.14

[OLIVA](#), [PISTORIO](#)

Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere le parole da: «Ove le regioni» fino alla fine del capoverso.

3.15

[MERCATALI](#), [LEGNINI](#), [LUSI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [RUSCONI](#), [BASTICO](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [SOLIANI](#), [VERONESI](#), [VITA](#), [ZAVOLI](#), [VITALI](#)

Al comma 1, capoverso «6-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «sentito il Ministro per i rapporti con le regioni» con le seguenti: «sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

3.16

[LEGNINI](#), [LUSI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [RUSCONI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [BASTICO](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [VERONESI](#), [SOLIANI](#), [VITA](#), [ZAVOLI](#), [MERCATALI](#), [VITALI](#)

Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il quarto periodo.

3.17

[LEGNINI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [LUSI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [RUSCONI](#), [BASTICO](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [VERONESI](#), [SOLIANI](#), [VITA](#), [ZAVOLI](#), [MERCATALI](#), [VITALI](#)

Al comma 1, capoverso «6-bis», al quarto periodo, sostituire le parole: «a carico delle regioni e degli enti locali» con le seguenti: «a carico del bilancio dello Stato».

3.18

[LEGNINI](#), [BASTICO](#), [RUSCONI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [MERCATALI](#), [LUSI](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [SOLIANI](#), [VERONESI](#), [VITA](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, dopo il capoverso «6-bis», aggiungere il seguente:

«6-ter. Dai piani di dimensionamento di cui al comma "6-bis", sono esclusi gli istituti scolastici ubicati nei comuni di montagna, così come individuati dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,26 per cento».

3.19

[OLIVA](#), [PISTORIO](#)

Aggiungere al comma 1 il seguente capoverso:

«6-ter. In considerazione della difficile e peculiare situazione in cui versa il sistema scolastico siciliano in relazione all'offerta formativa, alla popolazione scolastica e alla sua distribuzione sul territorio e in attesa di una verifica complessiva sulle effettive esigenze di razionalizzazione e sulle conseguenze dell'attuazione del piano programmatico, l'articolo 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133 si applica, per la Regione siciliana, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011».

3.20

[D'ALIA](#), [FOSSON](#)

All'articolo 3, comma 1, dopo il comma «6-bis», ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«6-ter. In ogni caso le scuole ubicate in zone di montagna o, comunque, in zone disagiate non rientrano negli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, stabilisce i criteri per la definizione delle zone disagiate».

3.21

[LUSI](#), [LEGNINI](#), [BASTICO](#), [RUSCONI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [MERCATALI](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [SOLIANI](#), [VERONESI](#), [VITA](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, dopo il capoverso «6-bis», aggiungere il seguente:

«6-ter. Dai piani di dimensionamento di cui al comma "6-bis," sono esclusi gli istituti scolastici ubicati nei comuni delle isole minori».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

3.22

[LEGNINI](#), [BASTICO](#), [RUSCONI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [MERCATALI](#), [LUSI](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [SOLIANI](#), [VERONESI](#), [VITA](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, dopo il capoverso «6-bis», aggiungere il seguente:

«6-ter. Dai piani di dimensionamento di cui al comma "6-bis", sono esclusi gli istituti scolastici ubicati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

3.23

[ADAMO](#), [RUSCONI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [MERCATALI](#), [LUSI](#), [BASTICO](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [SOLIANI](#), [VERONESI](#), [VITA](#), [VITALI](#), [ZAVOLI](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16 comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire nel secondo periodo le parole: "a maggioranza assoluta" con le seguenti: "a maggioranza dei due terzi"».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3.24

[ADAMO](#), [RUSCONI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [MERCATALI](#), [LUSI](#), [BASTICO](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [SOLIANI](#), [VERONESI](#), [VITA](#), [VITALI](#), [ZAVOLI](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sopprimere il comma 4-bis».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3.0.1

[ADAMO](#), [LEGNINI](#), [BASTICO](#), [RUSCONI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [MERCATALI](#), [LUSI](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [SOLIANI](#), [VERONESI](#), [VITA](#), [ZAVOLI](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 9, ultimo periodo, le parole: "ed integrale" sono soppresse.

3.0.2

[LEGNINI](#), [BASTICO](#), [RUSCONI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [MERCATALI](#), [LUSI](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [SOLIANI](#), [VERONESI](#), [VITA](#), [ZAVOLI](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "nella misura del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La restante quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata al finanziamento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440".

3.0.3

ADAMO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MERCATALI, LUSI, BASTICO, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, VITALI, ZAVOLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3.0.4

ADAMO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MERCATALI, LUSI, BASTICO, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, VITALI, ZAVOLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire il comma 2 con il seguente: "Le modalità organizzative e finanziarie relative alla trasformazione delle Università in fondazioni vengono determinate con successivo provvedimento legislativo adottato su iniziativa del Consiglio dei ministri e previo parere favorevole obbligatorio delle commissioni parlamentari competenti e sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane" e conseguentemente sopprimere i commi dal 3 al 14».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3.0.5

LEGNINI, RUSCONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La riserva dei posti di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applica ai collaboratori scolastici, assunti in ruolo per effetto di provvedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le assunzioni di cui al presente comma sono considerate in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

4.1

MOLINARI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis pari a 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento».

4.2

BOSCETTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 26, comma 4-bis, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "disciplinare entro il 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle parole: "disciplinare entro il 31 dicembre 2009"».

4.3

BOSCETTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2008 resta invariato anche per l'anno 2009».

4.0.1

VITALI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2008 resta invariato anche per l'anno 2009.

2. In materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

4.0.2

FIORONI, AGOSTINI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, AMATI, MAGISTRELLI, SBARBATI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2008, n. 244 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 103, relative alla definizione agevolata dei versamenti dovuti dai soggetti che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche ed Umbria nel settembre 1997, è data attuazione a decorrere dall'esercizio 2009. La rateizzazione di cui al citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2008 decorre dal mese di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 103, è incrementata di 13 milioni di euro per l'anno 2010 e di 40 milioni di euro per l'anno 2011.

3. Lo stanziamento iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63 comma 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, è ridotto di 15 milioni per l'anno 2008, a 13 milioni per l'anno 2010 e a 40 milioni per l'anno 2011.

5.2

LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 500 milioni di euro».

5.3

VITALI

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Le risorse assegnate al comune di Catania con delibera CIPE del 30 settembre 2008, sono soppresse e riassegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate;

3-bis. Le risorse assegnate al Comune di Roma con delibere CIPE del 30 settembre 2008, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; ai relativi oneri, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 500 milioni di euro;

3-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE provvede alla conseguente modifica della delibera del 30 settembre 2008, nonché, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla riassegnazione delle risorse al Fondo per le aree sotto utilizzate.

3-quater. In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, il cui utilizzo è subordinato ad una intesa tra comune di Roma, provincia di Roma e la regione Lazio, nell'ambito delle risorse disponibili».

5.4

GIARETTA

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Le risorse assegnate al Comune di Catania con delibera CIPE del 30 settembre 2008, sono riassegnate, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63 comma 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, al Fondo per la valorizzazione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

3-bis. Le risorse assegnate al comune di Roma con delibere CIPE del 30 settembre 2008, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; ai relativi oneri, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 500 milioni di euro;

3-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE provvede alla conseguente modifica della delibera del 30 settembre 2008, nonché, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla riassegnazione delle risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate.

3-quater. In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, anche per le finalità previste dal presente comma, nell'ambito delle risorse disponibili».

5.5

MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Al comma 3, sopprimere le parole: «a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289» e dopo le parole: «anche di spesa corrente;» aggiungere le seguenti: «ai relativi oneri, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 640 milioni di euro;».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «alla necessaria riprogrammazione degli interventi a carico del Fondo» con le seguenti: «e la riassegnazione delle risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate».

5.6

VITALI

Al comma 3, sostituire le parole: «anche per le finalità previste dal presente comma,» con le seguenti: «il cui utilizzo è subordinato ad una intesa tra comune di Roma, provincia di Roma e la regione Lazio,».

5.7

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [ALBERTO FILIPPI](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:

«Le suddette risorse sono assegnate in conto anticipazione previa sottoscrizione di un accordo fra i comuni interessati ed il Ministero dell'economia e delle finanze per la restituzione delle medesime risorse, maggiorate del tasso di interesse legale, in base ad un piano trentennale di rientro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le modalità di attuazione per la definizione dei piani di rientro».

5.8

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [ALBERTO FILIPPI](#)

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in corrispondenza di ulteriori attribuzioni di funzioni al comune di Roma, è riservato prioritariamente a favore di Roma capitale un contributo aggiuntivo per la copertura delle suddette funzioni fino ad un importo non superiore a 500 milioni annui nell'ambito delle risorse disponibili».

5.9

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [ALBERTO FILIPPI](#)

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi da emanare per la realizzazione del federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e previa approvazione del nuovo Statuto del comune di Roma capitale, viene riservato a favore di Roma capitale un contributo annuale fino ad un importo non superiore a 500 milioni annui nell'ambito delle risorse disponibili».

5.10

[LUSI](#), [LEGNINI](#), [MERCATALI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LUMIA](#), [MILANA](#), [MORANDO](#), [NICOLA ROSSI](#), [VITALI](#), [BERTUZZI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «a favore di Roma capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro» aggiungere le seguenti: «a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63 comma 10 del decreto-legge n. 112 del 2008,».

5.0.1

[LEGNINI](#), [MERCATALI](#), [LUSI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LUMIA](#), [MILANA](#), [MORANDO](#), [NICOLA ROSSI](#), [VITALI](#), [BERTUZZI](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Finalizzazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate)

1. Le risorse del Fondo per le aree sotto utilizzate si intendono finalizzate esclusivamente al finanziamento di interventi che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree del Paese nonché per assicurare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale nell'ambito della Programmazione comunitaria 2007-2013, concorrendo a soddisfare il principio di addizionalità.

2. Le assegnazioni del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, sono confermate nella disponibilità delle Amministrazioni destinatarie (Centrali, Regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano) nel rispetto delle modalità e della tempistica di programmazione e di impegno nell'ambito di Accordi di Programma Quadro fissate dalle delibere del CIPE di riparto del Fondo e dalla delibera CIPE n. 14/2006 nonché dalla delibera CIPE n. 166/2007 che disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni successive alla mancata assunzione dei relativi impegni di spesa.

3. Per le assegnazioni di cui al comma 2, i termini e le procedure di programmazione, riprogrammazione ed impegno, fissati nelle medesime delibere CIPE di assegnazione e nella delibera CIPE n. 14/2006, congelati per effetto dell'articolo 6-

quater commi 1 e 2 della legge n. 133 del 2008, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, si intendono posticipati alla data del 31 marzo 2009.

4. Nel rispetto delle regole dettate dalla delibera CIPE n. 166/2007, le risorse del comma 2 non ancora programmate o comunque riprogrammabili, possono essere utilizzate per l'avvio della programmazione unitaria 2007-2013 nella tempistica dettata dal comma 3.

Art. 5-ter.

(Programmazione Unitaria 2007-2013)

1. Sono confermati gli stanziamenti nazionali assegnati con delibera CIPE n. 166/2007 per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali che alla data del 31 maggio 2008 anche se non siano stati vincolati all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE.

2. In sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le Amministrazioni titolari dei programmi seguiranno le modalità previste dalla delibera CIPE n. 166/2007.

3. In sede di ridefinizione dei programmi comunitari del ciclo di programmazione 2007-2013, le amministrazioni titolari dei programmi seguiranno le procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni.

4. Le risorse generate dai progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai fondi strutturali europei ed inseriti nei Programmi operativi 2000-2006 che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, restano nella titolarità delle amministrazioni responsabili che ricevono sui propri bilanci, ovvero i rientri finanziari e sono finalizzate ad assicurare il conseguimento del principio di addizionalità.

5. Le modalità attraverso cui le amministrazioni titolari dei Programmi operativi 2000-2006 dovranno provvedere all'impiego delle risorse di cui al comma 4 sono disciplinate all'interno del Quadro Comunitario di sostegno e relativi POR e Docup nonché dagli accordi tra la Commissione europea e le Amministrazioni centrali per i Fondi strutturali per il periodo 2000-2006.

6. Per l'impiego delle risorse di cui al comma 4 afferenti la rendicontazione dei Programmi operativi 2007-2013 le amministrazioni responsabili che ricevono sui propri bilanci i rientri finanziari sono tenute ad applicare le modalità previste dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 e dalla delibera CIPE N. 166/2007 assicurando il conseguimento del principio di addizionalità.

5.0.1000

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

1. Per il funzionamento dell'organismo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Le somme accantonate per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 1, allegato al presente articolo, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati. Sono altresì reintegrate per l'anno 2009, con riferimento alle medesime unità previsionali di base, le somme ridotte ai sensi del disposto di cui all'articolo 60, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine è autorizzata la spesa di 613 mila euro per l'anno 2008 e 1,7 milioni di euro per l'anno 2009.

3. All'articolo 1, comma 1287, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "ovvero comunitaria," sono inserite le seguenti: "nonchè degli altri requisiti previsti dal medesimo comma 333,.". A tal fine è autorizzata la spesa di 14,3 milioni di euro per l'anno 2009 per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

Conseguentemente,

l'articolo 6, comma 1, è così sostituito:

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, m. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, è ridotta di 781,84 milioni di euro per l'anno 2008 e di 454 milioni di euro per l'anno 2009.

1-*bis*. Le risorse rinvenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel "Fondo per interventi strutturali di politica economica", di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1*ter*. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, comma 8, 1, comma 5 e 5-*bis*, pari, rispettivamente, a 260,613 milioni di euro per l'anno 2008 e 375 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-*bis*».

Amministrazione/Disposizione e normativa	Codice UPB	Denominazione e CAP	Capitolo	Descrizione UPB	Integrazione	
					2008	2009
MINISTERO DELL'INTERNO						
Legge 23 settembre 1993, n. 379	04.01.02.02	Contributo ordinario a favore dell'Unione italiana Ciechi	2316/1	Protezione e assistenza sociale	289.128	289.128
Legge 12 gennaio 1996, n. 24	04.01.02.02	Contributo Compensativo		Protezione e assistenza sociale	259.688	259.688
Legge 28 agosto 1997, n. 284	04.01.02.02	Contributo a favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi	2316/2	Protezione e assistenza sociale	43.995	43.995
Totale parziale	592.811	592.811				
MINISTERO DELLA SALUTE						
Legge 28 agosto 1997, n. 284	04.01.02.10	Somme da destinare alle attività istituzionali della Sezione Italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della Cecità	4401	Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva	–	234.614
Totale parziale	0	234.614				
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI						
Legge 25 novembre 1999, n. 453	02.01.01.00	Spese per il funzionamento del Museo Tattile Statale Omero di Ancona	1308	Funzionamento	20.132	14.486
Legge 13 novembre 2002, n. 260	06.01.02.01	Contributo statale a favore della Biblioteca	363/01	Enti e Attività Culturali	–	502.826

		Italiana per Ciechi «Regina Margherita»				
Legge 3 agosto 1998, n. 282	06.01.03.01	Centro Nazionale per il Libro Parlato	363/03	Enti e Attività Culturali	–	275.918
Totale parziale	20.132	794.230				
TOTALE	612.943	1.621.656				

6.1

ASTORE, MASCITELLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «dell'autorizzazione di spesa» fino a: «Fondo per le aree sottoutilizzate» con le seguenti: «del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

G/1083/5/1

LEGNINI, VITALI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BERTUZZI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (A.S. 1083);

premessi che:

con l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2008 (articolo 1 comma 5) e, successivamente, con l'approvazione del decreto-legge n. 93 del 2008 convertito dalla legge n. 126 del 2008, l'abitazione principale è stata esentata dal pagamento dell'Ici, con l'eccezione di una piccola minoranza di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli);

in base alle disposizioni normative di cui sopra, il minore gettito viene rimborsato ai comuni attraverso trasferimenti erariali pari a 2,604 miliardi di euro, di cui 1,7 miliardi di euro stanziati dal decreto-legge n. 93 del 2008, ai quali si aggiungono ai 904 milioni già previsti dalla Finanziaria per l'anno 2008;

il presente decreto-legge, all'articolo 2, ha stanziato ulteriori 260 milioni di euro per compensare il minor gettito ICI ai comuni;

tenendo conto delle stime del gettito ICI abitazione principale di fonte ISTAT, pari a 3,830 miliardi di euro, ANCI, pari a 3,3 miliardi di euro e del Servizio Bilancio del Senato, pari a 3,738 miliardi di euro, la copertura finanziaria per la compensazione del minor gettito ICI ai comuni è da ritenersi ampiamente insufficiente;

il Governo nel DPEF 2009-2013 ha assicurato l'integrale copertura finanziaria del minor gettito ICI ai comuni a partire dall'anno 2008;

in realtà, a titolo di primo acconto, in corrispondenza della scadenza della prima rata ICI, sono stati erogati 1,5 miliardi di euro e il rimborso di dicembre ammonterà a circa 1 miliardo e 100 milioni, a cui vanno aggiunti i 260 milioni stanziati dal presente decreto-legge. Di conseguenza, nei bilanci dei comuni rischia di mancare all'appello per l'anno 2008 una cifra quantificabile in circa 500 milioni di euro;

il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006, ha disposto, all'articolo 2 comma 39, un taglio dei trasferimenti per gli anni 2007-2009 legato all'aumento della base imponibile ICI in riferimento a diverse categorie di immobili, fra i quali i fabbricati rurali;

nell'anno 2007, in base alla sopra richiamata legge n. 286 del 2006, il fondo ordinario è stato decurtato di 609 milioni di euro a fronte di un aumento di gettito stimato dall'Agenzia del Territorio in 117 milioni; nell'anno 2008 il fondo ordinario è stato decurtato di 768 milioni di euro a fronte di un aumento di gettito stimato dall'Agenzia del Territorio in 113 milioni;

non sono ancora disponibili i dati certificati dai comuni in base alla legge n. 127 del 2007 di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007, sul reale maggior gettito lei percepito;

la legge di assestamento del bilancio dello Stato 2008 (A.S. 1033) ha integrato i trasferimenti erariali 2007 per una cifra pari a 511 milioni di euro, a titolo di compensazione dei tagli ai trasferimenti disposti dal decreto-legge n. 262 del 2006;

il presente decreto-legge, all'articolo 2, ha prorogato al 2008 la validità dei certificati di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 marzo 2008 e per l'anno 2008, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha autorizzato i comuni ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati ed attribuiti dal Ministero dell'interno e derivanti dalla riduzione operata sul fondo ordinario in base al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2007;

la legge finanziaria 2008 ha disposto, all'articolo 2, comma 31, un'ulteriore taglio dei trasferimenti erariali a decorrere dal 2008 pari a 313 milioni di euro – di cui 100, per il solo anno 2008, ad incremento dei contributi ordinari per i piccoli comuni – legato alla riduzione dei cosiddetti costi della politica;

relativamente al patto di stabilità, il comma 8 dell'articolo 77-bis esclude dal saldo finanziario le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito;

tale norma, che era stata inserita con un emendamento per alleviare la situazione degli enti con saldo finanziario positivo, nella sua formulazione si è rivelata al contrario un aggravamento della situazione dei medesimi enti;

in analogia con le regole del SEC 95, l'interpretazione della stessa è nel senso che le entrate citate non sono conteggiate sia nell'anno 2007, sia nell'anno 2009.

Considerato che ciò è in contrasto con la volontà del legislatore che al contrario incentiva gli enti locali alla dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, creando un disincentivo alla dismissione stessa, in quanto le entrate relative non sarebbero utili ai fini del conseguimento dell'obiettivo del patto,

impegna il Governo:

a provvedere in tempi certi all'integrale compensazione delle risorse suindicate, consentendo ai comuni il mantenimento degli equilibri di bilancio e il rispetto del Patto di stabilità interno.

G/1083/5/2

LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, VITALI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (A.S. 1083),

premesso che:

l'articolo 119, comma 5, della Costituzione prevede che: «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, province, città metropolitane e Regioni»;

tale finalità viene perseguita, dopo la fine, nel 1992, dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, attraverso due linee di intervento: la politica di coesione comunitaria e la politica regionale nazionale.

nello specifico, la politica regionale nazionale, inizialmente attuata con la legge n. 208 del 1998 e con l'intervento nelle cosiddette «aree depresse», è stata riorganizzata con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) unificando tutte le risorse aggiuntive nazionali in due Fondi intercomunicanti per le aree sottoutilizzate (per l'85 per cento nel Mezzogiorno) attivi presso il Ministero dell'economia e delle finanze e presso il Ministero delle attività produttive;

il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), pertanto, costituisce, dal 2003, lo strumento generale di governo finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate, addizionali a quelli comunitari;

l'adozione di una strategia unitaria nella programmazione degli interventi e la flessibilità nell'allocazione delle risorse, che caratterizzano tale Fondo, hanno consentito e consentono tuttora di impostare una politica nazionale regionale coerente con i principi e le regole di politica comunitaria;

la legge finanziaria per il 2007, al fine di favorire la nuova programmazione integrata delle risorse aggiuntive nazionali e delle risorse comunitarie con valenza nel periodo 2007-2013, ha introdotto la settennalizzazione delle assegnazioni relative al Fondo medesimo, modulando gli stanziamenti soltanto per il periodo 2007-2013. La successiva legge Finanziaria per il 2008, ha esplicitato gli appostamenti per le annualità successive al 2010 e fino al 2015, rimodulando le assegnazioni per il 2008, accrescendone le disponibilità pur nell'invarianza del volume complessivo delle assegnazioni e confermando, altresì, la piena e immediata impegnabilità delle risorse stesse fin dal primo anno;

il CIPE, con delibera del 21 dicembre 2007, ha definito la ripartizione finanziaria e le procedure di utilizzo del FAS (Fondo aree sottoutilizzate), stabilendo che l'utilizzo di tali fondi aggiuntivi deve avvenire attraverso l'elaborazione di programmi con valenza nel periodo 2007-2013, omologhi ai programmi attuativi delle politiche comunitarie;

con l'avvio della nuova legislatura, l'impianto sopra descritto è stato fortemente messo in discussione a seguito dell'approvazione di una serie di provvedimenti, la cui copertura è stata posta a carico del FAS, senza tenere minimamente conto della natura della spesa medesima;

questo comportamento contraddice la funzione del Fondo, che è quella di consentire una gestione unitaria e flessibile delle risorse, in relazione alla capacità effettiva di utilizzazione;

decisioni prese per legge, senza una visione precisa delle risorse effettivamente disponibili, tenuto conto anche di quelle già bloccate attraverso decisioni del CIPE riferite ad un arco di tempo pluriennale, ostacolano la programmazione finanziaria degli interventi nelle aree del Mezzogiorno che attraverso le delibere del CIPE si tende a costruire;

tenuto conto che, il continuo ricorso alle risorse del FAS per la copertura di provvedimenti di legge mette a serio rischio il rispetto dell'originario vincolo di ripartizione delle risorse del Fondo (si riconosceva alle regioni sottoutilizzate almeno l'85 per cento delle risorse del FAS), e si va ad incidere negativamente sulle politiche di sviluppo e sui servizi sociali che le regioni del Sud realizzano solo grazie al trasferimento di fondi stanziati dal Governo centrale e dall'Unione europea;

le regioni meridionali sono state già penalizzate dal Governo al fine di reperire la necessaria copertura finanziaria per le misure contenute nei decreti legge n. 93 e n. 97 del 2008 e nel provvedimento al nostro esame;

sommando questi interventi a quelli previsti nel decreto-legge n. 112 del 2008 (Manovra d'estate), la dotazione del FAS, per il periodo 2007-2013, è stata ridotta complessivamente di 11.335 milioni di euro,

impegna il Governo:

a ripristinare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in favore delle regioni del Mezzogiorno e a destinare l'85 per cento di tali risorse alle aree meridionali;

a rispettare il dettato dell'articolo 11-ter della legge 468 del 1978, che esclude espressamente, per la copertura finanziaria di norme di legge, l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente.

G/1083/5/3

[TOMASSINI](#), [ESPOSITO](#)

Il Senato,

in sede di esame della Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali,

premesso che:

la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante la nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati ha rappresentato un doveroso passo in avanti a garanzia della sicurezza dei cittadini;

dopo 3 anni ancora mancano i decreti attuativi ministeriali dell'articolo 15, della suddetta legge che devono predisporre lo schema-tipo di convenzione, al quale occorre

che le regioni si conformino per la stipula delle convenzioni con i centri e le aziende di frazionamento e produzione di emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto nel nostro Paese;

inoltre con le disposizioni dei commi 821 e 822 della legge finanziaria 2007, per la lavorazione di plasma raccolto in Italia sono state apportate modifiche come quella di introdurre tra i requisiti per le aziende autorizzate alla produzione di emoderivati la stipula di convenzioni e il requisito di reciprocità e quella di annullare la stipula delle nuove convenzioni ostacolando gravemente la liberalizzazione del settore,

impegna il Governo:

ad emettere i decreti attuativi di cui all'articolo 15 della legge n. 219 del 2005 e di abrogare le previsioni in materia di produzione di emoderivati inserite nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ed in particolare i commi 821 e 822.

XVI LEGISLATURA

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2008

65^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa l'illustrazione del complesso delle proposte emendative (pubblicate in allegato al resoconto della seduta del 28 ottobre scorso), rimanendo rinviata l'illustrazione solo di taluni emendamenti riferiti all'articolo 2 in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Governo sul testo del provvedimento. Dà quindi la parola al relatore per l'espressione del proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 e relativi emendamenti aggiuntivi.

Il relatore **FLERES** (PdL) formula parere contrario su tutte le proposte riferite all'articolo 1 nonché sugli emendamenti aggiuntivi al medesimo articolo, rimettendosi al parere del Governo sulle proposte 1.0.14 e 1.0.17.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime il parere contrario dell'Esecutivo su tutte le proposte riferite all'articolo 1, nonché sugli emendamenti aggiuntivi alla disposizione, ad eccezione che sugli emendamenti 1.0.14 e 1.0.17, sui quali rileva che l'impatto finanziario delle previsioni risulta neutrale e quindi si rimette alla valutazione della Commissione.

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, l'emendamento 1.1 risulta respinto. E' altresì respinto l'emendamento 1.2.

Il senatore **LEGNINI** (PD) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.3, che è volto ad evidenziare la mancanza di copertura finanziaria della norma del decreto-legge, in contrasto, nella formulazione attuale, con l'articolo 81 della Costituzione, attesa la possibilità di nominare commissari straordinari e sub commissari senza la previsione delle relative risorse, ma con oneri posti a carico delle regioni. Dopo aver svolto osservazioni critiche sulla previsione in ordine alla gestione commissariale, raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 1.3, nonché della proposta 1.4.

Poste separatamente ai voti, le proposte 1.3 e 1.4 risultano respinte.

Il senatore **VITALI** (PD) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.5, rilevando la contraddittorietà della previsione contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge che rischia di premiare comportamenti non improntati alla correttezza nella gestione finanziaria.

Posto ai voti, l'emendamento 1.5 risulta respinto.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 1.6 a 1.9.

Il senatore **OLIVA** (Misto-MPA) dichiara di ritirare l'emendamento 1.10, che viene fatto proprio dal senatore **LUMIA** (PD), il quale, in dichiarazione di voto favorevole, sottolinea come la proposta sia volta a dare attuazione alle previsioni dello Statuto della regione Sicilia in materia di riconoscimento del gettito derivante dai prodotti petroliferi, al fine di superare l'attuale sistema di stallo.

Previa verifica del numero legale, su richiesta del senatore Morando, posto ai voti l'emendamento 1.10 non è approvato.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.0.1, mentre il senatore **ESPOSITO** (PdL) ritira l'emendamento 1.0.2.

Il senatore **LEGNINI** (PD) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.3, raccomandandone l'approvazione, richiamando al riguardo la vicenda relativa al piano di rientro della regione Abruzzo e al relativo commissariamento, in relazione al quale chiede al rappresentante del Governo di chiarire quale sia la posizione dell'Esecutivo sullo sviluppo della questione. Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere un ulteriore approfondimento sul punto in relazione alla richiesta del senatore Legnini, per cui si dichiara favorevole all'accantonamento della proposta 1.0.3, nonché della proposta 1.0.4 di analoga materia.

Le proposte 1.0.3 e 1.0.4 risultano quindi accantonate.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti da 1.0.5 a 1.0.13.

In relazione alla proposta 1.0.14, il senatore **LATRONICO** (PdL), preso atto della posizione espressa dal rappresentante del Governo circa la neutralità finanziaria della previsione, propone una bocciatura tecnica della proposta al fine di rimettere alla valutazione dell'Assemblea la decisione sulla medesima. Analoga proposta vale altresì in relazione all'emendamento 1.0.17.

Posti separatamente ai voti, risultano quindi respinti gli emendamenti 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16 e 1.0.17.

Su richiesta del senatore **MERCATALI** (PD), il presidente **AZZOLLINI** propone di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 2, in attesa che siano forniti i chiarimenti richiesti al Governo sui trasferimenti connessi all'abolizione dell'ICI. Avverte altresì che è stato presentato l'emendamento 2.50 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) e da accantonare con quelli riferiti all'articolo 2.

La Commissione conviene.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

Il relatore **FLERES** (PdL) esprime parere contrario su tutte le proposte, ad eccezione dell'emendamento 2.0.33 sul quale il parere è favorevole. In particolare, l'avviso contrario su alcuni emendamenti aggiuntivi all'articolo 2 è determinato dal fatto che molti di essi modificano alcune disposizioni recate dal decreto-legge n. 112 del 2008. Non essendo trascorso un tempo sufficiente per valutare l'efficacia reale della disposizione non condivide pertanto le proposte volte a modificare la portata del decreto citato.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime avviso conforme al relatore ad eccezione della proposta 2.0.33 sulla quale chiede di poter svolgere un approfondimento per chiarire i profili finanziari dell'emendamento. A tal fine ne chiede l'accantonamento.

Sui possibili profili finanziari della proposta si apre un dibattito incidentale nel quale intervengono i senatori [MERCATALI \(PD\)](#) e [VITALI \(PD\)](#) per segnalare che l'emendamento non comporta maggiori oneri. Il senatore [MORANDO \(PD\)](#) fa poi presente che alla soppressione delle comunità montane, prevista dalla legge finanziaria per il 2008, erano stati associati dei risparmi e che tali risparmi potrebbero essere compromessi dalla proposta 2.0.33.

Dopo un intervento del senatore [PICHETTO FRATIN \(PdL\)](#), volto a segnalare che i comuni montani non sono stati disciolti ma sono stati al più accorpati, prende la parola il senatore [LEGNINI \(PD\)](#) che, dopo aver ricostruito il dibattito svolto durante la scorsa legge finanziaria, ricorda che il conseguimento dei risparmi derivanti dal riordino delle comunità montane era stato rimesso alla competenza delle Regioni. Fa presente altresì che tale questione poteva essere affrontata dalla maggioranza con maggiore coraggio ed invece si è proceduto senza abolire le comunità montane ma togliendo loro i fondi necessari per il funzionamento.

Interviene infine il senatore [Massimo GARAVAGLIA \(LNP\)](#) per proporre di trattare questa questione all'interno del provvedimento volto a riordinare il codice delle autonomie. La proposta 2.0.33 potrebbe quindi essere trasformata in un ordine del giorno che tracci le linee guida dei trasferimenti da assegnare alle comunità montane in un quadro più organico.

Ad esito del dibattito incidentale apertosi sulle questioni finanziarie della proposta 2.0.33 la Commissione conviene di accantonarne l'esame.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 2.

Sulla proposta 2.0.1 interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore [VITALI \(PD\)](#). L'oratore svolge considerazioni complessive su tutte le proposte volte a modificare il Patto di stabilità interno. L'obiettivo è quello dell'armonizzazione della finanza pubblica e di favorire gli investimenti degli enti locali. Finora il Governo ha operato intervenendo caso per caso, mentre nell'attuale fase congiunturale negativa, sarebbe rilevante l'apporto che i Comuni potrebbero dare per mettere in moto gli investimenti a condizione che vengano allentati i vincoli del Patto di stabilità interno. Esprime perplessità sulla contrarietà del relatore e del Governo su questi temi ed anche su proposte, quali l'emendamento 2.0.4, volte soltanto a far chiarezza sull'attuazione di norme relative al Patto di stabilità interno.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 2.0.1 a 2.0.4.

Sull'emendamento 2.0.5 interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore [MORANDO \(PD\)](#), il quale sottolinea l'atteggiamento ostile del Governo nei confronti del sistema delle autonomie. Da un lato infatti si parla di federalismo, ma nei fatti il Governo penalizza i Comuni attraverso diverse misure. Riconosce un trasferimento a compensazione del mancato introito dell'ICI sulla prima casa soltanto per il 2008 - come chiarito nell'intervento di ieri del sottosegretario Giorgetti - e non accoglie alcuna modifica, neppure marginale, alle norme vigenti sul Patto di stabilità interno. Il provvedimento in esame reca, in realtà, una modifica al Patto di stabilità interno per i fabbricati rurali e tale scelta sembrava lasciare la possibilità di introdurre meccanismi premiali per le amministrazioni più responsabili. Tuttavia l'orientamento assunto dal relatore e dal Governo sulle proposte dell'opposizione rappresenta un errore politico grave sul quale non si può non esprimere un giudizio negativo.

Il sottosegretario GIORGETTI interviene per precisare che il Governo intende svolgere approfondimenti su questo tema in tempi molto rapidi. Le possibili modifiche potranno trovare sede o nel decreto-legge in esame o nella legge finanziaria.

Interviene, quindi, il senatore [MORANDO \(PD\)](#) per chiedere di poter accantonare le proposte 2.0.5 e 2.0.11, per tutelare la dignità dei lavori della Commissione e poter discutere di questi temi alla luce della riflessione che verrà svolta all'interno dell'Esecutivo.

Il senatore **VITALI** (PD) ritiene che il dibattito svolto in Commissione potrebbe essere assunto dal Governo valutando anche la possibilità di trasformare alcuni emendamenti in ordini del giorno.

La Commissione conviene di accantonare le proposte 2.0.5 e 2.0.11.

In esito a distinte votazioni sono respinte le proposte da 2.0.6 a 2.0.16.

Il senatore **LEGNINI** (PD) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.0.17 rilevando come la questione ad esso sottesa sia meritevole di particolare attenzione in quanto consente di mobilitare un cospicuo volume di risorse da parte dei Comuni per incentivare l'impiego di fonti energetiche rinnovabili. Si tratta di un tema da approfondire anche attraverso la presentazione di ordini del giorno volti a trattare la questione affrontata dall'emendamento in esame.

Il senatore **PICHETTO FRATIN** (PdL) fa presente che l'esclusione degli investimenti dal Patto di stabilità interno potrebbe incontrare un ulteriore limite nell'indicatore di indebitamento previsto dal testo unico sugli enti locali.

Il senatore **Massimo GARAVAGLIA** (LNP) ritiene che il tema affrontato con la proposta sia meritevole di attenzione e che essa potrebbe essere accantonata in attesa degli sviluppi che potrebbero prodursi a seguito della riflessione in sede governativa sul ruolo degli investimenti degli enti locali nell'ambito dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno. Misure analoghe sono state poi introdotte, su iniziativa della propria parte politica, nell'Atto Camera n. 1441-ter.

Il sottosegretario **GIORGETTI** ribadisce il proprio avviso contrario alla proposta 2.0.17 in quanto suscettibile di peggiorare i conti pubblici.

Il RELATORE fa presente che alcune questioni contenute nelle proposte in esame sono meritevoli di attenzione e auspica che vi siano margini per svolgere una riflessione più generale. Ribadisce, tuttavia, l'orientamento a non modificare le linee di fondo delineate con il decreto-legge n. 112 del 2008.

In esito a distinte votazioni, sono respinte le proposte da 2.0.17 a 2.0.19.

Il senatore **LEGNINI** (PD) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.0.20 volto a risolvere una questione annosa concernente l'esclusione delle spese derivanti da ordinanze di dichiarazione dello stato di emergenza dal Patto di stabilità interno.

La Commissione, ad esito della votazione, respinge la proposta 2.0.20.

Dopo un intervento del senatore **LEGNINI** (PD), volto ad invitare la Commissione ad approvare la proposta 2.0.21, interviene il senatore **MERCATALI** (PD) per preannunciare la presentazione di un ordine del giorno sulla questione sottesa all'emendamento.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 2.0.21 a 2.0.32.

Su proposta del senatore **LEGNINI** (PD), la Commissione conviene di passare all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti agli articoli 4 e successivi e di accantonare, pertanto, gli emendamenti riferiti all'articolo 3 e quelli recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Il relatore **FLERES** (PdL) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 4, 5 e 6, ad eccezione del proprio emendamento 5.0.1000, del quale sta elaborando una nuova formulazione, che si riserva di presentare prima della votazione.

Il sottosegretario **GIORGETTI** esprime avviso conforme al relatore.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP) dichiara di ritirare le proposte 5.7, 5.8 e 5.9.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti agli articoli 4 e 5.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 4.1 a 5.2.

Sulla proposta 5.3 (testo 2) (pubblicata in allegato al resoconto della seduta di ieri) interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore [VITALI](#) (PD) rilevando come si possa procedere a dare contributi a Catania senza subordinare le risorse alla sottoscrizione di un piano di rientro dei debiti. Osserva poi come sia politicamente sbagliato affrontare il problema dei fondi di Roma capitale al di fuori di un quadro unitario che potrebbe essere delineato nella carta delle autonomie locali. Non vengono definite le funzioni da attribuire a Roma capitale e viene concesso un contributo di 500 milioni di euro. In realtà è noto che il fabbisogno necessario per coprire le funzioni peculiari di tale istituzione è pari a 120 milioni di euro. Per questo l'emendamento 5.3 (testo 2) al comma 3-*quater*, prevede di ripartire il contributo di 500 milioni di euro su un territorio più ampio fra tutti quegli enti che comunque a vario titolo sopportano i costi peculiari della capitale.

Si apre quindi un dibattito incidentale nel quale intervengono i senatori [MERCATALI](#) (PD) e [LEGNINI](#) (PD) per richiamare l'attenzione del Governo a non creare un precedente grave quale quello dell'attribuzione dei fondi a Catania e senza che sia stato dichiarato lo stato di dissesto agendo al di fuori delle norme vigenti.

Il senatore [AUGELLO](#) (PdL) fa presente che la ripartizione delle risorse tra Comune di Roma, Provincia e Regione Lazio non migliora il testo del decreto-legge risolvendosi in una mera spartizione di risorse tra partiti.

Il senatore [MORANDO](#) (PD) chiede di poter procedere alla votazione della proposta 5.3 (testo 2) per parti separate mettendo in votazione il comma 3 e poi congiuntamente i commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*.

In dichiarazione di voto contrario, sull'intero emendamento 5.3 (testo 2), interviene il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP) rilevando come le questioni sottese al decreto-legge e riferite all'articolo 5 dovranno essere oggetto di riesame nella fase dell'Assemblea.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge, ad esito di distinte votazioni, rispettivamente, il comma 3 dell'emendamento 5.3 (testo 2) e, con successive votazioni, tutti i restanti commi del medesimo emendamento.

Sull'emendamento 5.4, interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore [GIARETTA](#) (PD) per segnalare come nell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge il Governo abbia commesso un ulteriore errore di individuazione delle priorità. Inoltre, sul contributo al comune di Catania, fa presente che si tratta di una donazione ad un comune dissestato a causa di provvedimenti di spesa coperti con risorse inesistenti oggetto in sede contenziosa, di valutazioni sotto i profili penali e amministrativi. Il contributo quindi rappresenta un premio per comportamenti irresponsabili e svincolati da ogni sanzione. Infine, solleva la questione della valorizzazione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale al fine di arginare la concorrenza sleale che in taluni casi si realizza in presenza di forti sperequazioni di risorse pubbliche.

Il senatore [MORANDO](#) (PD) chiede, anche in questo caso, di procedere ad una votazione per parti separate del comma 3 e, congiuntamente, dei restanti commi.

In esito a distinte votazioni, l'emendamento 5.4 viene respinto dalla Commissione. La Commissione respinge altresì le proposte da 5.5 a 5.10.

Tenuto conto dell'andamento dei lavori in Assemblea il senatore [AZZOLLINI](#) (PdL) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

XVI LEGISLATURA

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2008
66^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
Massimo GARAVAGLIA
indi del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti, e Molgora nonché per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizzi.

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE REFERENTE

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre scorso.

Il vice presidente **GARAVAGLIA** dà la parola al sottosegretario Giorgetti per fornire ulteriori indicazioni, richieste dalla Commissione, in merito al *quantum* del gettito ICI ai Comuni, derivante dall'abrogazione di tale tributo sulla prima casa quale integrazione della relazione tecnica dell'articolo 2 del provvedimento.

Il sottosegretario GIORGETTI dà conto dell'accordo raggiunto tra il Governo e l'ANCI e la deposita agli atti della Commissione.

Il senatore **VITALI (PD)** fa presente che gli elementi forniti testé dal Governo rappresentano i contenuti di un accordo politico del tutto estranei ai profili tecnici richiesti dalla Commissione. Ricorda che la nota della Ragioneria generale dello Stato del 21 ottobre scorso dava conto di una perdita di gettito per i Comuni non compensata dal Governo centrale a seguito dell'abrogazione dell'ICI sulla prima casa. La cifra pattuita con l'ANCI, di 260 milioni di euro, è stata determinata in modo convenzionale in relazione alle risorse che in quel momento l'Esecutivo poteva stanziare. Secondo quanto indicato dall'ANCI, la somma che deve essere ancora riconosciuta ai Comuni è di rilevante importo e pari a 470 milioni di euro. Occorre quindi ancora acquisire gli elementi tecnici di quantificazione del mancato gettito da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore **MERCATALI (PD)** fa presente che il testo dell'accordo, di cui ha dato conto il sottosegretario Giorgetti, era già noto e che una stima verificata dalle strutture tecniche sul mancato gettito ICI non è stata ancora trasmessa al Parlamento. Si tratta di una questione pregiudiziale che deve basarsi sui dati certificati dei Comuni e a disposizione della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore **MORANDO** (PD) richiama i contenuti dell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, secondo la quale se una legge dello Stato comporta oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci dei Comuni, la legge stessa deve contenere la previsione dell'onere e indicare la copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci annuali e pluriennali. Il rispetto di tale previsione fa sì che i Comuni debbano essere compensati per il minor gettito derivante dall'abrogazione dell'ICI sulla prima casa. Dopo aver ricordato che, durante il Governo Prodi, era stata presentata una parziale abrogazione dell'ICI corredata da una relazione tecnica volta a stimare il minor gettito, fa presente che, anche all'epoca, i Comuni hanno lamentato una sottostima di quell'onere. L'attuale Governo ha abrogato totalmente l'ICI sulla prima casa quantificando il minor gettito sulla base dei dati contenuti nella relazione tecnica del provvedimento adottato dal Governo Prodi. La decisione di assumere come dati di partenza quelli di una relazione tecnica che aveva sottostimato l'onere – a distanza di molti mesi – ha determinato la rivendicazione, da parte delle autonomie locali di stanziamenti aggiuntivi a compensazione. Con la nota della Ragioneria generale dello Stato del 21 ottobre scorso, è stato preso atto della sottostima dell'onere determinata dall'abrogazione suindicata dell'ICI. Il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 prescrive che, qualora nel corso dell'attuazione di legge si verificino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicata dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria (come nel caso di specie), il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. Pertanto, il suo Gruppo politico chiede che, a norma dell'articolo 11-ter testé citato, il Ministro presenti una relazione che dia conto della sottostima del gettito ICI. In tal senso, la mancata conoscenza di questo dato non è opponibile. Ritiene inoltre che questo dato sia in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze e che sia volutamente nascosto al Parlamento. Nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, il Governo deve coprire il mancato gettito ai Comuni non solo per il 2008 ma per tutti gli anni successivi, visto che è ormai acclarato che il decreto-legge n. 93 del 2008 non ha coperto completamente l'onere associato all'abrogazione dell'ICI sulla prima casa. A prescindere dalle questioni di merito, che saranno oggetto del dibattito politico, ritiene che, pregiudizialmente, questi dati sul minor gettito effettivo dell'ICI debbano essere forniti. Chiede pertanto al Presidente di sospendere i lavori prima di passare ad esaminare gli emendamenti accantonati.

Il senatore **Massimo GARAVAGLIA** (LNP) rileva come sia effettivamente difficile quantificare l'onere di un accordo assunto in sede politica. Nel merito, ritiene che l'accordo raggiunto tra ANCI e Governo porti, alla fine, ad una sovrastima dell'onere connesso all'abrogazione dell'ICI sulla prima casa. Osserva infine che questa esperienza dimostra come sia poco funzionale abrogare i tributi locali procedendo poi ad una compensazione del minor gettito stimato e che sarebbe invece preferibile mantenere i tributi in capo all'ente locale compensando i contribuenti attraverso la dichiarazione dei redditi.

Il senatore **LEGNINI** (PD) sottolinea che si è in presenza di una grave violazione delle regole di contabilità di Stato che determina un occultamento doloso di informazione al Parlamento e di risorse per gli enti locali.

Il senatore **ASTORE** (IdV) ricorda che oltre alla questione dell'ICI, i Comuni lamentano ulteriori somme arretrate per un importo complessivo pari a circa 1,5 miliardi di euro. La gravità dei rapporti tra Stato centrale ed autonomie locali è testimoniato anche dalle recenti dichiarazioni del Presidente dell'ANCI che chiede, con forza, la riapertura dei tavoli di contrattazione con il Governo. Ribadisce, infine, che lo Stato deve riconoscere ai Comuni quanto gli è stato tolto in termine di gettito ICI, soprattutto alla vigilia di un dibattito sul federalismo.

La senatrice **BERTUZZI** (PD) fa presente che il decreto-legge è stato adottato in un periodo di forti frizioni tra il Governo centrale e gli enti locali. Rispetto all'accordo illustrato dal sottosegretario Giorgetti, fa presente che non risultano chiare le premesse e i contenuti dell'accordo stesso. Occorre far chiarezza se si tratti di un saldo o di un acconto e soprattutto occorre fare appello alla responsabilità del Governo affinché fornisca i dati necessari alla Commissione bilancio. Questo provvedimento rappresenta un ulteriore atto unilaterale del Governo a scapito dei Comuni, e sottolinea la necessità di riequilibrare le forze in campo.

Il presidente **AZZOLLINI** fa presente che sebbene le posizioni della maggioranza e dell'opposizione possono divergere sul merito del provvedimento – in particolare in relazione ai trasferimenti ai Comuni per l'abrogazione dell'ICI sulla prima casa – tuttavia vi è un dato ineludibile

contenuto nello stesso accordo illustrato dal sottosegretario Giorgetti: l'integrazione della quota di competenza ICI sulla prima casa per l'anno 2008 è quantificata in 260 milioni di euro. Occorre pertanto che il Governo presenti alla Commissione gli elementi informativi sottesi a tale quantificazione. Accoglie dunque la richiesta dell'opposizione di concludere i lavori convocando una seduta pomeridiana al fine di consentire al Governo di svolgere i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che è convocata una ulteriore seduta della Commissione alle ore 14,30 di oggi, martedì 4 novembre, con il medesimo ordine del giorno già pubblicato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,50.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2008
67^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa dei dati relativi alle risorse riconosciute agli enti locali in relazione al ristoro per l'abolizione dell'ICI, con particolare riferimento ai profili di quantificazione e alla connessa relazione tecnica richiesta al Governo. Sottolinea, al riguardo, l'essenzialità che siano forniti i dati inerenti la stima dell'onere indicato dal provvedimento, al fine di una piena valutazione da parte della Commissione bilancio.

Il sottosegretario GIORGETTI dichiara che la relazione tecnica richiesta non risulta attualmente disponibile, pur essendo in corso un approfondimento sui profili emersi nel corso del dibattito in Commissione. Rileva che i dati contenuti nel provvedimento sono basati sul citato accordo intervenuto tra Governo ed enti locali, già richiamato nella seduta antimeridiana odierna, non sussistendo allo stato attuale elementi tali da consentire una elaborazione nei termini emersi dal dibattito in Commissione.

Il PRESIDENTE ribadisce la richiesta al Governo che possa essere fornita la quantificazione dell'onere connesso alla questione in esame, preannunciando sin d'ora la disponibilità a chiedere al Presidente del Senato che la Commissione possa essere nuovamente convocata anche nel corso del prosieguo dei lavori in Assemblea, al fine di valutare i dati che potranno essere eventualmente forniti successivamente dal Governo sui profili richiesti. Insiste, quindi, nel richiamare l'imprescindibilità di una certificazione dell'onere in questione attraverso un'apposita quantificazione da parte degli organi tecnici dell'Esecutivo.

Il senatore MORANDO (PD), nell'esprimere il forte rammarico per la mancanza di risposte da parte del Governo sui profili emersi nel corso del dibattito, rileva che si viene così a determinare un enorme *vulnus* nell'ambito dei rapporti tra Governo e Parlamento ed, in particolare, nei confronti delle valutazioni tecniche della Commissione bilancio. Sottolinea, al riguardo, che al di là delle questioni di merito inerenti ai contenuti del provvedimento, è stata posta una questione di carattere pregiudiziale inerente la quantificazione dell'onere per il ristoro conseguente all'abolizione dell'ICI, che costituisce un elemento di tipo tecnico non attinente al dibattito politico in materia di ICI, ma strettamente connesso all'ambito specifico di competenza delle valutazioni tecniche della Commissione bilancio. Richiama i dati contenuti nella relazione tecnica al provvedimento in materia di abolizione dell'ICI, già varato dal governo Prodi nel corso della precedente legislatura e riutilizzati successivamente nella quantificazione recata dalla relazione tecnica del provvedimento di abrogazione dell'ICI adottato dal governo Berlusconi ad inizio legislatura. Rispetto a tali dati inerenti la quantificazione dell'onere, il provvedimento in esame reca il riconoscimento di un maggiore ristoro a favore degli enti locali che costituisce la riprova di un onere ulteriore rispetto ai dati riportati nelle originarie quantificazioni dei provvedimenti richiamati. Ciò risulta ulteriormente confermato dai contenuti della nota tecnica del 21 ottobre 2008, depositata dal Governo con

riferimento al provvedimento in esame, nella quale si evidenzia che l'onere di cui all'articolo 2 del provvedimento è volto a garantire ai comuni una maggiore compensazione a seguito di una valutazione aggiornata della perdita di gettito dovuta all'abolizione dell'ICI. In tale quadro, emerge dunque con evidenza un maggiore onere che non risulta debitamente quantificato, non potendo assumersi a riferimento il mero accordo intervenuto tra Governo ed enti locali in materia. Al riguardo, sottolinea altresì che il maggior onere in questione assume una valenza pluriennale, per cui, al di là dei profili di quantificazione del medesimo, risulterebbe necessaria una copertura per gli esercizi finanziari futuri, al fine di rispettare il disposto dell'articolo 27 della legge 468 del 1978 in materia di necessaria ed integrale copertura dei maggiori oneri anche in termini di minori entrate, sia annuali che pluriennali. Ricorda, infatti, che i precedenti provvedimenti in materia di ICI recavano coperture di natura pluriennale, mentre il provvedimento in esame, nel riconoscere la maggiore compensazione ai comuni, reca una copertura per il solo esercizio in corso a fronte di un onere invece pluriennale, risultando in violazione del sistema contabile e, dunque, dell'articolo 81 della Costituzione. Richiama, altresì, i contenuti dell'articolo 11-ter, comma 2, ultimo periodo, della legge 468 del 1978, in base al quale la relazione tecnica relativa alla quantificazione degli oneri recati da un provvedimento deve indicare i dati utilizzati a base della stima e ogni altra fonte in tal senso venuta in rilievo; al riguardo, evidenzia come l'accordo richiamato dal Governo non possa quindi costituire un elemento per la valutazione della correttezza degli importi. Richiamando, altresì, il comma 7 del citato articolo 11-ter, sottolinea che, laddove un provvedimento rechi un onere maggiore rispetto alla legislazione già in vigore, il Parlamento abbia diritto a conoscere i dati relativi alla quantificazione dell'onere medesimo attraverso un'apposita relazione tecnica. Sulla base di tali rilievi di carattere tecnico, evidenzia dunque che la Commissione non dispone, allo stato attuale, degli elementi cognitivi fondamentali per la valutazione dei contenuti del testo del provvedimento in esame e, conseguentemente, dei relativi emendamenti. Non sussistono, quindi, i presupposti per procedere all'illustrazione degli emendamenti già precedentemente accantonati in materia, né per la votazione degli emendamenti medesimi e del mandato a riferire sul testo. Stante la perdurante assenza di tali fondamentali elementi di valutazione per la Commissione, tuttora non forniti dal Governo, preannuncia quindi che i membri della Commissione facenti parte del Gruppo del Partito democratico abbandoneranno i lavori. Esprime, al riguardo, anche a nome della propria parte politica, il rammarico per la decisione che si è dovuta assumere che, tuttavia, fa seguito al grave *vulnus* determinatosi in relazione ai profili di copertura del provvedimento, rilevando comunque che, in considerazione dell'importanza del tema, i Gruppi di opposizione si riservano di designare un relatore di minoranza del provvedimento in esame. Dichiarà, altresì, che attesa la gravità della questione che inerisce i profili di rispetto del vincolo costituzionale posto dall'articolo 81, la questione sarà riproposta nel corso dell'esame presso l'Assemblea.

Il PRESIDENTE, nell'esprimere il proprio rammarico per la decisione assunta dai rappresentanti dell'opposizione, atteso che il lavoro della Commissione bilancio si è sempre caratterizzato per uno spirito di collaborazione tra le forze di maggioranza ed opposizione, prende atto dell'abbandono dei lavori da parte dei membri del Gruppo del Partito democratico, nonché dell'intento di designare comunque in relatore di minoranza. Dichiarà, comunque, che i lavori proseguiranno, formulando comunque l'auspicio che il Governo possa presentare, nel prosieguo dell'esame del provvedimento presso l'Assemblea, gli elementi relativi alla quantificazione richiesti dalla Commissione bilancio. Propone, quindi, procedere ad una bocciatura, anche sul piano tecnico, di tutte le proposte emendative, al fine di rimettere la valutazione dei contenuti delle medesime nel corso dell'esame presso l'Assemblea.

Il relatore **FLERES** (PdL) annuncia la presentazione di una riformulazione del proprio emendamento 5.0.1000, in un testo 2, per il quale prende atto della decisione di una bocciatura tecnica, fermo restando che ripresenterà tale proposta all'Assemblea.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che era stata accantonata l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 (pubblicati in allegato alla seduta del 28 ottobre ultimo scorso) che, non essendovi interventi, dichiara conclusa.

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1, precedentemente accantonati.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 e dei relativi emendamenti aggiuntivi, già accantonati.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono quindi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.50, 2.5, 2.6, 2.7, 2.0.5, 2.0.11 e 2.0.33.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e dei relativi emendamenti aggiuntivi, già accantonati.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, poste separatamente ai voti, sono respinte le proposte da 3.1 a 3.24, nonché gli emendamenti aggiuntivi da 3.0.1 a 3.0.5.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5, precedentemente accantonati.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.0.1, 5.0.1000/1 e 5.0.1000 (testo 2).

Posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 6.1.

Posta ai voti, è invece approvato la proposta di coordinamento n. 1.

Gli ordini del giorno non risultano accolti dal rappresentante del Governo.

La senatrice **CARLONI** (PD) preannuncia, quindi, che il suo Gruppo designerà, per l'esame in Assemblea del provvedimento, un relatore di minoranza nella persona del senatore Giaretta.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, con richiesta di relazione orale, sul provvedimento in esame, che risulta approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N° 1083

5.0.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Art. 5-bis

(Interventi vari in materia di spesa)

1. Per il funzionamento dell'organismo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2000, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 1, allegato alla presente legge, sono integrate, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, degli importi indicati nell'elenco medesimo.

Conseguentemente,

l'articolo 6, comma 1, è così sostituito:

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, è ridotta di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.

1-bis. Le risorse rinvenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel "Fondo per interventi strutturali di politica economica", di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, comma 8, 1, comma 5 e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al precedente comma 1.».

1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel fondo per gli interventi strutturali di politica economica ai sensi del precedente comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per il 2009, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni.

Elenco 1

Amministrazione/Disposizione normativa	Codice UPB	Denominazione CAP	Capitolo	Descrizione UPB	Integrazione	
					2008	2009
MINISTERO DELL'INTERNO						
Legge 23 settembre 1993, n. 379	04.01.02.02	Contributo ordinario a favore dell'Unione italiana Ciechi	2316/1	Protezione e assistenza sociale	289.128	289.128
Legge 12 gennaio 1996, n. 24	04.01.02.02	Contributo Compensativo	2316/2	Protezione e assistenza sociale	259.688	259.688
Legge 28 agosto 1997, n. 284	04.01.02.02	Contributo a favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi	2316/6	Protezione e assistenza sociale	43.995	43.995
Totale parziale					592.811	592.811

C1

IL RELATORE

Articolo 1

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "decreto legge" con la seguente: "decreto-legge";

al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "dal seguente" con le seguenti: "dai seguenti";

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: "nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 marzo 2005," con le seguenti: "nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005".

Articolo 3

Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: "previsti dal presente comma" con le seguenti: "previsti dal presente articolo".

Articolo 5

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "di cui al comma 2".

XVI LEGISLATURA

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2008
69^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 11,55.

IN SEDE REFERENTE

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, rinviato in Commissione dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta del 4 novembre 2008
(Esame)

Il presidente [AZZOLLINI](#) (PdL) informa che è stata depositata una nota del Ministero dell'economia e delle finanze recante la relazione tecnica integrativa in ordine all'articolo 2, comma 8, del provvedimento in esame, che era stata richiesta dalla Commissione nel corso del dibattito. In relazione a tale documento la Commissione è stata quindi autorizzata a riunirsi, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, al fine di esaminare il contenuto. Dà quindi la parola ai membri della Commissione per il relativo dibattito.

Il senatore [MORANDO](#) (PD) formula in primo luogo rilievi critici sul piano formale in relazione alla nota depositata dal Governo, che non presenta le caratteristiche tecniche necessarie al fine di una qualificazione quale relazione tecnica integrativa al provvedimento. In particolare, sottolinea come la nota in questione risulti firmata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze e non rechi invece la necessaria vidima da parte del Ragioniere generale dello Stato. Richiama al riguardo l'identica situazione determinatasi nel corso della precedente sessione di bilancio in relazione ad una nota presentata a firma dell'allora Capo dell'ufficio legislativo senza la verifica della Ragioneria generale dello Stato, evidenziando come in quella sede la Presidenza del Senato non ritenne di poter accettare quel documento quale relazione tecnica. La questione appare di particolare rilievo per cui ne preannuncia la riproposizione in Assemblea, posto che, essendo stata richiesta formalmente dalla Commissione una integrazione della relazione tecnica, di cui non sussistono le caratteristiche nel documento depositato dal Governo, si pone una questione di procedibilità rispetto al proseguimento dei lavori parlamentari. Per quanto attiene al merito della questione, dopo aver sottolineato la presenza di un errore di carattere formale rispetto alla cifra indicata con riferimento al dato delle riscossione, pari a 3537 milioni di euro, si sofferma sulla contraddittorietà dei contenuti della nota presentata dal Governo, che non chiarisce come si determini il dato dei 260 milioni di euro riconosciuti quale ristoro a favore degli enti locali, rispetto al dato complessivo di 915 milioni di euro in conto residui. In particolare, il documento non chiarisce quali siano i criteri adottati che consentirebbero di ridurre così considerevolmente il dato al lordo, per cui non vengono forniti elementi tecnici tali da permettere una valutazione della quantificazione dell'onere. Risulta altresì in contraddizione con l'ulteriore somma prevista a titolo di ristoro il riferimento ad una correttezza della quantificazione degli oneri precedentemente effettuata nei provvedimenti legislativi in materia di abolizione dell'ICI. Il

riconoscimento di un ulteriore somma costituisce infatti riprova del carattere non corretto delle precedenti quantificazioni, ponendo così profili problematici sul piano della copertura finanziaria, che dovrebbe essere prevista per gli esercizi finanziari futuri in correlazione al carattere pluriennale dell'onere.

Il senatore **MERCATALI** (PD) evidenzia l'assenza di elementi informativi utili a ricostruire il passaggio dal dato complessivo lordo dei 915 milioni di euro all'importo di 260 milioni di euro che vengono riconosciuti agli enti locali. La nota si limita a fare genericamente riferimento a ruoli sgravati, somme non riscuotibili o prescritte, che non appaiono tali da configurare una così significativa riduzione dell'importo. Formula quindi osservazioni critiche in ordine ai contenuti del documento che non appare idoneo a certificare la quantificazione nei termini richiesti formalmente dalla Commissione.

Il senatore **LEGNINI** (PD) evidenzia la gravità della situazione che si viene a determinare con la presentazione di una nota non avente le caratteristiche formali di una relazione tecnica integrativa. Ciò costituisce un dato formale di particolare rilievo ai fini del rispetto dell'assetto regolamentare per il prosieguo dei lavori. Si sofferma altresì sul carattere pluriennale degli oneri connessi all'abolizione dell'ICI che pone un problema di copertura finanziaria per gli esercizi finanziari futuri. Nel sottolineare la rilevanza delle questioni emerse chiede dunque al Presidente della Commissione di farsi carico di tali profili in relazione al successivo esame del provvedimento.

Il presidente **AZZOLLINI**, preso atto del dibattito svolto in Commissione, ricorda che la questione relativa alle caratteristiche formali della relazione tecnica si è già posta in precedenza nell'ambito dei lavori della Commissione bilancio, atteso che la legge n. 468 del 1978 si limita a prevedere che la relazione tecnica sia predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva quindi che il documento depositato dal Governo contiene i dati integrativi relativi alle questioni emerse nel corso della discussione sul provvedimento in esame, per cui vengono forniti elementi informativi in risposta alle richieste emerse, ricordato, peraltro, che il provvedimento è corredato da una relazione tecnica regolarmente sottoscritta dal Ragioniere generale dello Stato.

Il senatore **VITALI** (PD), in relazione ai contenuti di merito della nota depositata dal Governo, rileva che l'indicazione dei 2.622 milioni di euro quale dato di partenza delle riscossioni in conto competenza costituisce un errore. Rileva che il dato relativo ai residui si ripropone nei successivi esercizi finanziari nell'ambito della sede storica, per cui non appare corretto assumere il citato importo di 2,6 miliardi di euro come dato ricorrente del gettito ICI, posto che vanno considerati anche i residui. Inoltre risulta altresì da considerare il dato relativo all'incremento dell'ICI che ogni anno si registra sulla base della serie storica; da tale quadro risulta che il riferimento ai soli 2,6 miliardi di euro si presenterà insufficiente rispetto alle esigenze di compensazione dei Comuni.

Il senatore **GIARETTA** (PD) dopo aver richiamato le gravi questioni metodologiche poste dalle caratteristiche della nota depositata dal Governo non appare qualificabile come una relazione tecnica, evidenzia che alla luce degli elementi contenuti in tale nota, emerge in modo evidente la sottrazione di ingenti risorse a danno dei comuni. Non si comprende infatti come la cifra relativa alle riscossioni in conto residui risulti così significativamente ridotta per un importo di due terzi rispetto al dato di partenza del livello di riscossioni. In tale quadro emerge chiaramente una riduzione di risorse a danno delle autonomie locali ed in particolare risultano penalizzate le amministrazioni locali più efficienti che predispongono bilanci veritieri. Auspica dunque che quanto meno nei criteri di devoluzione delle risorse riconosciute agli enti locali possano essere premiati i Comuni virtuosi.

Il PRESIDENTE, preso atto della discussione svolta, si impegna a riferire in Assemblea sui contenuti emersi dalla medesima.

La seduta termina alle ore 12,30.

XVI LEGISLATURA

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 2008

71^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, rinviato in Commissione dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento nella seduta pomeridiana del 5 novembre 2008
(Esame)

Il presidente [AZZOLLINI](#) informa che il Presidente del Senato ha rinviato, per l'esame in Commissione, le proposte connesse all'articolo 3 del decreto-legge, con particolare riferimento all'emendamento 3.900, interamente sostitutivo del medesimo articolo 3, ed i relativi subemendamenti e l'emendamento 2.900. Informa inoltre che è pervenuta la relazione tecnica vidimata dal Ragioniere generale dello Stato in ordine all'emendamento 3.900, mentre sottolinea che l'emendamento 2.900 presenta problemi in ordine alla copertura finanziaria, insufficiente nell'attuale formulazione.

Il relatore [FLERES](#)(PdL) dà per illustrati gli emendamenti 2.900 e 3.900.

Il PRESIDENTE dichiara dunque aperto il dibattito.

Il senatore [MORANDO](#) (PD), in relazione alla proposta 3.900, si sofferma sui profili finanziari connessi alla modifica rispetto al tenore dell'articolo 3 contenuto nel testo originario del provvedimento in esame. La versione contenuta nel testo originariamente presentato risulta infatti volta a dare attuazione all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 in termini di realizzazione dei risparmi previsti dalla manovra estiva. Il testo contenuto invece nell'emendamento 3.900, interamente sostitutivo dell'articolo 3, reca modifiche tali da non rendere più sostenibile la tesi della effettiva realizzabilità dei risparmi previsti nel citato decreto-legge n. 112. In tal senso, non appare condivisibile quanto affermato nella relazione tecnica relativa all'emendamento in questione in ordine al mantenimento dei risparmi previsti e all'assenza di effetti finanziari connessi alla proposta emendativa. Evidenzia altresì che l'emendamento 3.900 reca un riferimento a normativa già vigente, quale l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, che potrebbe essere già oggetto di attuazione senza la necessità di un'innovazione legislativa, posto che concorre già a formare il quadro della legislazione vigente in materia scolastica. I contenuti di merito della proposta emendativa appaiono rispondere alle forti posizioni critiche assunte dalle forze di opposizione nei confronti degli interventi assunti dal Governo in materia scolastica, per cui la proposta risulta sotto tale profilo apprezzabile. Permangono tuttavia i profili problematici in ordine agli aspetti finanziari atteso che il nuovo testo non appare idoneo a garantire l'effettiva

realizzazione dei risparmi stimati per cui il Governo dovrebbe chiarire quali linee operative intenda adottare per rispettare il quadro dei tagli prospettato nella manovra estiva.

Il presidente **AZZOLLINI** sottolinea come la relazione tecnica riferita all'articolo 3 del testo del provvedimento già prevedeva l'assenza di impatto sui saldi di finanza pubblica con riferimento alla norma originaria del decreto. L'emendamento 3.900 risulta quindi in linea con la natura neutrale già originariamente riconosciuta rispetto agli interventi previsti dal decreto-legge in esame, come certificato dalla Ragioneria generale dello Stato.

Dopo un intervento del senatore **LEGNINI** (PD) volto a chiedere chiarimenti da parte del Governo in ordine ai profili finanziari dell'emendamento 3.900, il sottosegretario CASERO sottolinea come la proposta emendativa in questione costituisca un'evoluzione positiva rispetto alla norma originaria del decreto-legge e risponda alle richieste venute dal Paese in relazione agli interventi assunti in materia scolastica. Il testo dell'emendamento risulta quindi meritevole di un apprezzamento, peraltro condiviso da tutte le forze politiche, anche alla luce del mantenimento della garanzia del diritto allo studio. Richiama quindi l'intervento del presidente Azzollini, evidenziando l'assenza di effetti finanziari del testo proposto rispetto all'originario tenore dell'articolo 3, posto peraltro che si consente un intervento immediato sulla materia, volto proprio a garantire i risparmi previsti nella legge n. 113 del 2008.

Il senatore **GIARETTA** (PD) sottolinea come l'emendamento 3.900 costituisca il raggiungimento di un importante risultato in materia scolastica sia per le forze di opposizione sia per il movimento per le autonomie, atteso che viene maggiormente garantito il ruolo delle regioni e degli enti locali, ragione per la quale preannunzia fin d'ora il voto positivo della sua parte politica. Sulla scorta di tale considerazione, invita pertanto il Governo e l'attuale maggioranza ad abbandonare le posizioni rigide assunte in materia di politica scolastica, che si sono dimostrate non condivise dal Paese ed oggetto di forti contestazioni. In ordine ai profili finanziari si porrà comunque il problema di dimostrare l'effettiva realizzabilità dei risparmi previsti dalla manovra estiva e ciò costituirà l'occasione per fare emergere gli errori di previsione delle stime del Governo. Conclude, invitando a valutare positivamente anche le proposte subemendative presentate dall'opposizione in relazione all'emendamento 3.900, in quanto migliorative rispetto al testo della proposta.

Si passa quindi all'espressione del parere del relatore e del Governo in ordine agli emendamenti e ai relativi subemendamenti.

Il relatore **FLERES** (Pdl) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 3.900. Dichiara invece di ritirare l'emendamento 2.900.

Il sottosegretario CASERO esprime contrario su tutti i subemendamenti riferiti alla proposta 3.900 e parere favorevole sulla medesima.

Su richiesta di precisazione da parte del senatore **MORANDO** (PD) in ordine al subemendamento 3.900/2 e ai relativi profili di copertura finanziaria, il sottosegretario CASERO chiarisce che il parere contrario dell'Esecutivo su tale proposta concerne anche i profili finanziari.

Si passa quindi alle votazioni.

Il senatore **MORANDO** (PD), in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 3.900/1, sottolinea la necessità di rimodulare i risparmi previsti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 in relazione ai contenuti del nuovo testo emendativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posto ai voti, il subemendamento 3.900/1 risulta respinto. Risulta altresì respinta la proposta 3.900/2.

In ordine al subemendamento 3.900/3, interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore **LEGNINI** (PD), sottolineando come la proposta miri a considerare la difficile situazione delle scuole situate nei comuni di montagna, invitando il Governo a chiarire la propria posizione su tale delicata questione.

Dopo che il senatore **LUSI** (PD) ha aggiunto la propria firma al subemendamento 3.900/3, la proposta, posta ai voti, risulta respinta.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 3.900/4 e 3.900/5 sono respinti. Posti ai voti, l'emendamento 3.900 risulta approvato.

Il PRESIDENTE dichiara dunque concluso l'esame.

La seduta termina alle ore 10,05.